

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA

III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 74<sup>a</sup> - 74. SITZUNG

25-11-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Proclamazione del Consigliere reg. prof. Umberto Corsini	pag. 5	Verkündung des Regionalrates Prof. Umberto Corsini	Seite 5
Giuramento del Consigliere reg. Corsini	pag. 6	Vereidigung des Regionalrates Corsini	Seite 6
Nomina di un Segretario-Questore	pag. 7	Ernennung eines Sekretär-Quästors	Seite 7
Nomina di due membri della Commissione regionale di convalida	pag. 8	Ernennung zweier Mitglieder der regionalen Bestätigungskommission	Seite 8
Nomina di un membro della Commissione legislativa industria, commercio, turismo e trasporti	pag. 9	Ernennung eines Mitgliedes der gesetzgebenden Kommission für Industrie, Handel, Fremdenverkehr und Transportwesen	Seite 9
Nomina di un membro della Commissione di studio per le Norme di attuazione	pag. 9	Ernennung eines Mitgliedes der Studienkommission für die Durchführungsbestimmungen	Seite 9
Convalida della elezione del Consigliere reg. prof. Maurizio Lorandi	pag. 10	Bestätigung der Wahl des Regionalrates Prof. Maurizio Lorandi	Seite 10
Mozione dei Consiglieri di minoranza, riguardante lo schema di norme di attuazione in materia di edilizia popolare	pag. 11	Beschlussantrag der Minderheiten über den Entwurf von Durchführungsbestimmungen auf dem Gebiete des Volkswohnbaues	Seite 11
Disegno di legge n. 38: « Assunzione di mutui da parte delle Province » (rinviato dal Governo in data 27 marzo 1958)	pag. 17	Gesetzentwurf Nr. 38: « Aufnahme von Darlehen durch die Provinzen » (von der Regierung am 27.3.1958 rückverwiesen)	Seite 17
Disegno di legge n. 39: « Erogazione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione alle esenzioni disposte dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 »	pag. 18	Gesetzentwurf Nr. 39: « Gewährung von Beiträgen an die wechselseitigen Landes-Krankenkassen von Trient und Bozen im Zusammenhang mit den im Art. 8 des Gesetzes vom 25. Juli 1952, Nr. 991 verfüigten Befreiungen »	Seite 18
Disegno di legge n. 51: « Concessioni per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico »	pag. 19	Gesetzentwurf Nr. 51: « Bewilligungen für den Bau und den Betrieb von Luft- und Standseilbahnen im öffentlichen Dienst »	Seite 19
Disegno di legge n. 79: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958 »	pag. 35	Gesetzentwurf Nr. 79: « Zweite Haushaltsänderung des Haushaltsvoranschlags für das Rechnungsjahr 1958 »	Seite 35



**Presidente:** dott. Remo Albertini

**Vicepresidente:** dott. Silvius Magnago

Ore 9.30

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Appello nominale.

**TRENTIN** (Segretario-questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE:** Lettura del processo verbale della seduta 16.10.1958.

**TRENTIN** (Segretario-questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

**PRESIDENTE:** Osservazioni sul verbale? Nessuna.

Come il Consiglio Regionale sa, il 24 ottobre decedeva a Trento dopo dolorosa malattia il Consigliere regionale Gardella. Mi sembra superfluo ricordare nuovamente la figura del compianto Consigliere regionale, in quanto la commemorazione l'abbiamo fatta a nome del Consiglio Regionale in occasione dei suoi funerali. Egli è tuttora presente nella nostra mente e nel nostro Consiglio Regionale e ricordiamo la sua operosità, la sua schiettezza e la sua sincerità.

Ricordandolo nuovamente, anche se brevemente, questa mattina, voglio che giungano ai suoi familiari i sentimenti del nostro animo commosso e la partecipazione di tutto il Consiglio Regionale in una rinnovata partecipazione al dolore dei familiari. Invito il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio per onorare la sua memoria. (*Il Consiglio osserva un minuto di silenzio*).

Sono pervenuti alla Presidenza del Consiglio i seguenti messaggi:

1) Telegramma dal Vaticano, a firma del Prosegretario Tardini.

2) Telegramma del Presidente della Giunta Regionale Sarda, Corrias.

3) Telegramma del Presidente del Consiglio Regionale Sardo, Cerioni.

Dò lettura di un esposto inviato dalla Camera confederale del lavoro di Trento in data 20 c. m. (*legge*).

In relazione al problema della Montecatini devo dire che le autorità regionali si sono notevolmente prodigate per impedire che i previsti licenziamenti avvengano ed anche per attuare le conseguenze di questi eventuali licenziamenti.

Come tutti sanno le autorità regionali si sono interessate e stanno svolgendo gli interessamenti necessari. Risponderò ai sindacati su quanto è stato fatto, pregando l'amministrazione regionale evidentemente di seguire la vertenza.

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

disegno di legge n. 76: « Modifiche alla L.R. 27.8.1956 n. 11 » (relatore il cons. Arbanasich);

disegno di legge n. 77: « Vigilanza e controllo sul Consorzio agrario provinciale di Bolzano »;

disegno di legge n. 78: « Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1959 »;

disegno di legge n. 79: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958 »;

disegno di legge n. 80: « Corresponsione di un assegno mensile fisso ai vecchi bisognosi » (relatore cons. Raffaelli).

Per quanto concerne quest'ultimo disegno di legge, esso è identico, nella forma e nella sostanza, al disegno di legge n. 43 che il cons. Raffaelli ha ritirato in data 11 c.m.

Oltre a quelli inseriti all'ordine del giorno della presente sessione, le commissioni legislative hanno rassegnato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

1) disegno di legge n. 73: « *Esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche* »;

2) disegno di legge n. 79: « *Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1958* ».

Questi due disegni di legge vengono inseriti all'ordine del giorno attuale in base all'art. 40 del Regolamento. Pregherei quindi, per quanto riguarda il secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1958, stante l'urgenza, che esso venisse inserito all'ordine del giorno di questa seduta. Poi decidiamo, queste sono comunicazioni che faccio. Poi c'è la relazione della commissione per le norme di attuazione.

Sono state restituite, con il visto governativo, le seguenti leggi regionali:

- « *Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi* »;
- « *Concessione di un contributo di L. 40 milioni alla C.R.I., Comitato di Trento, per per l'ampliamento della Colonia permanente di Levico* »;
- « *Contributo straordinario alla "Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda" in Desenzano, per l'acquisto di un aliscafo da immettere nei servizi di linea sulle acque del Garda* »;
- « *Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958* »;
- « *Autorizzazione alla Giunta Regionale a partecipare alla costituzione e all'esercizio dell'autostrada "Passo del Brennero-Modena"* ».

E' stato invece rinviato il disegno di legge n. 64: « *Delega alle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera* »; lo stesso è già stato inviato per il riesame alla competente commissione legislativa, unitamente al rilievo governativo.

Prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno devo contestare in questa sede una presa di posizione di un Consigliere Regionale, il quale, scrivendo sul quotidiano « *Alto Adige* » di domenica 23 c.m., afferma che la Presidenza del Consiglio Regionale non ha tenuto in alcun conto il carattere di urgenza contenuto nella richiesta di convocazione del Consiglio Regionale avanzata dalle minoranze in data 15 c.m.

Esattamente il 15 novembre u.s.c. le minoranze hanno richiesto la convocazione del Consiglio Regionale per trattare gli argomenti di cui al primo e all'ottavo punto dell'ordine del giorno; ho provveduto a convocare il Consiglio Regionale per oggi, e cioè esattamente dieci giorni dopo la richiesta. Mi pare quindi che l'urgenza, di cui parla l'articolista, sia stata invece riconosciuta. Quindi per lo meno volevo che venisse rettificato; questo come comunicazione.

Chiuso l'incidente, procediamo ora alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Posso parlare?

PRESIDENTE: Su che cosa?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sulle comunicazioni.

PRESIDENTE: Va bene, ha la parola.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Siccome si tratta di una bonaria osservazione da me fatta sulla stampa, mi permetta di dire, Presidente, pochissime cose. Anzitutto non ho drammatizzato la questione della Presidenza del Consiglio circa la convocazione; ho solo rilevato che se veramente si fosse ravvisato il carattere di urgenza alla nostra mozione, indiscutibilmente esso poteva determinare la convocazione del

Consiglio prima che non oggi. Intanto mi permetto di dire che i dieci giorni scadevano ieri, perchè fino a prova contraria i 10 giorni erano contenuti dal 15 al 24...

**PRESIDENTE:** Fra essi non faccio il calcolo della domenica, così si è sempre fatto.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** No, le date sono date. Comunque resta sempre il fatto, Presidente, che dopo 5 giorni, se lei avesse ravvisato la urgenza veramente... non le faccio una colpa se non la ha ravvisata, lei è arbitro assoluto di stabilire l'urgenza.

**PRESIDENTE:** Le dico che l'urgenza è stata proprio riconosciuta, perchè ho anticipato la convocazione, invece che entro 15 giorni, entro 10.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** D'accordo. Si sarebbe stati più nei termini se si fosse convocato il Consiglio giovedì o venerdì o sabato dell'altra settimana, per lo meno ieri!

**PRESIDENTE:** Qui non si può parlare che sulle comunicazioni del Presidente.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Non voglio parlare sulle comunicazioni del Presidente!

**PRESIDENTE:** Non c'è che quello all'ordine del giorno e basta!

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Desidero parlare prima che Lei entri nell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE:** Non si può, si discute solo quello che c'è all'ordine del giorno o per mettere all'ordine del giorno qualche argomento.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Per mozione d'ordine, desidero parlare prima che Lei tratti l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE:** Non si può.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Non si può? Come? Per mozione d'ordine si può sempre parlare prima che tratti l'ordine del giorno.

**DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.):** Citi il regolamento.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Si è fatto molte volte qui dentro.

**PRESIDENTE:** Ne abbiamo fatto di strappi al regolamento!

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Con il regolamento è stata esclusa e si è tolta a me la parola quando dovevo parlare di quella famosa interrogazione presentata al Presidente della Giunta. Si è detto: « lei non può parlare » e si è invocato il regolamento. So che io avevo tutto il diritto di parlare sul regolamento, perchè quella mozione da me presentata era stata messa all'ordine del giorno della riunione precedente. Come vede se avessi potuto parlare avrei fatto notare alla Presidenza che c'era un errore per lo meno, quindi bisogna andare cauti con il dire che non si può o che si può.

**PRESIDENTE:** Non ricordo questo particolare. D'altro canto se è sulle comunicazioni della Presidenza lei può parlare, se lei richiede su un altro argomento nella forma alla Presidenza o attraverso l'iniziativa di altri Consiglieri, allora l'argomento può essere messo all'ordine del giorno con la procedura della votazione. Ma adesso non so di che cosa vuole parlare, quindi non saprei se inserire all'ordine del giorno o meno.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Ho detto prima su che cosa.

**PRESIDENTE:** Andiamo avanti.

**Punto 1° all'ordine del giorno:**

« *Proclamazione del Cons. reg. prof. Umberto Corsini* ».

Faccio la comunicazione al riguardo:

« Il Consiglio Regionale,

preso atto dell'accertamento compiuto dal Presidente circa l'esito delle votazioni per le elezioni del Consiglio Regionale d.d. 11 novembre 1956;

dovento procedere alla sostituzione del Consigliere Regionale Giacomo Gardella del P.L.I., deceduto in data 24 ottobre 1958;

proclama

il prof. Umberto Corsini Consigliere Regionale, in sostituzione del defunto Giacomo Gardella ».

Gli accertamenti compiuti dalla Segreteria del Consiglio dimostrano che in base al numero delle preferenze il successivo candidato del cons. Gardella è il prof. Umberto Corsini. Chiedo al Consiglio Regionale di proclamare attraverso votazione la nomina a Consigliere regionale del prof. Umberto Corsini in sostituzione del defunto Giacomo Gardella, nella lista del partito liberale.

Se nessuno fa osservazioni metto in votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

Il cons. reg. prof. Umberto Corsini è pregato di entrare.

Passiamo al 2° Punto all'ordine del giorno: « *Giuramento del Consigliere regionale Corsini* ».

Leggo la formula del giuramento: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

CORSINI (P.L.I.): Lo giuro.

PRESIDENTE: La parola al prof. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, signori Consiglieri.

Non posso sedermi su questo banco senza ricordare chi mi ha preceduto, anche se questo è stato fatto autorevolmente e più autorevolmente di quanto possa fare io. Il compianto commendatore Gardella, che qui rappresentava il partito liberale, è stato detto bene che ha portato in Consiglio non solo quello che è l'apporto del partito che qui rappresento in sua vece, ma anche tutto l'entusiasmo di un uomo, che pur proveniente da un'altra città, pur proveniente da altra regione, si era qui fra noi sentito trentino di elezione ed aveva collaborato attivamente e fattivamente allo studio ed alla soluzione dei nostri problemi. Aveva dato all'Istituto regionale fiducia, aveva dato all'Istituto dell'autonomia il suo consenso e con questo spirito egli aveva qui fra di voi collaborato. Io, come uomo di parte sua, sento il dovere di ricordarlo, come avete sentito voi precedente-

mente, e mi propongo di seguire con lo stesso entusiasmo quella che è stata la sua opera ed il suo entusiasmo in questo lavoro.

Signor Presidente, signori Consiglieri, un altro dovere mi spetta, quello di porgere il saluto alla Presidenza e al Consiglio Regionale e di porgere il saluto alla Giunta Regionale.

Io entro nuovo qui fra di voi, anche se non sono nuovo all'interessamento per le questioni autonomistiche ed è un dovere da parte mia riconoscere quanto in questo decennio di autonomia è stato fatto ed è stato realizzato; riconoscere che l'Istituto regionale dell'autonomia, anche se con difficoltà, che sono inevitabili per un istituto che inizia, ha realizzato e sviluppato una serie di opere e conclusioni che tornano ad onore del Consiglio Regionale e di quanti qui hanno lavorato in questi dieci anni, ad onore della maturità della nostra popolazione.

Non mi dilungherò a fare delle dichiarazioni esplicite di natura politica. La vicinanza della discussione del bilancio mi consentirà di farlo più ampiamente allora; voglio solo dire a tutti voi con quale spirito io intendo qui svolgere il mio mandato. E' uno spirito di collaborazione nei confronti della maggioranza, di collaborazione nei confronti della minoranza. Collaborazione nei confronti della maggioranza in quanto essa operi per il rafforzamento dell'Istituto di autonomia, per il rafforzamento della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto essa operi a totale e completo vantaggio delle popolazioni del Trentino-Alto Adige; collaborazione con le minoranze, alle quali appartengo, quando esse vorranno svolgere un'opera efficace di controllo e di critica costruttiva partendo dal presupposto che tutti quanti qui, maggioranza e minoranza, abbiamo il dovere di condurre avanti il più possibile e sollecitamente la realizzazione di tutti i punti dello Statuto di autonomia, in modo che questo Statuto che dal 1948 è stato dato alla Regione Trentino-Alto Adige, possa il più rapidamente possibile essere tradotto in completa attuazione.

Preciso anche che la posizione nostra è quella di una collaborazione con il gruppo di

lingua tedesca, in quanto il gruppo di lingua tedesca voglia, servendosi dello Statuto di autonomia, realizzare compiutamente quelle garanzie e quelle tutele che alle minoranze sono giustamente dovute. Questa collaborazione sarà larga e fattiva, avrà semplicemente un limite ben preciso, arriveremo alla collaborazione con la S.V.P. fino al momento in cui essa giustamente tutelerà gli interessi del gruppo tedesco che rappresenta, opponendoci strettamente ogni qual volta vorranno essere valicati i limiti per porre delle difficoltà eventuali al gruppo di lingua italiana dell'Alto Adige.

Presidente, non credo che per il momento debba andare al di là. Saluto Lei, saluto i Consiglieri e mi propongo insieme a voi di svolgere un lavoro proficuo in nome del partito che rappresento.

**PRESIDENTE:** La ringrazio.

Passiamo al **3° Punto all'ordine del giorno** lasciato sospeso nella precedente sessione, riguarda la *"Nomina di un segretario-questore"*.

Vi ricordate che era stata rinviata. Abbiamo proceduto alla nomina del segretario-questore che poi ha dato le dimissioni e dobbiamo decidere se accettare le dimissioni del cons. Pruner o se respingere quelle dimissioni. Essendo che il posto spetta alle minoranze chiederai il punto di vista delle stesse.

**PARIS (P.S.D.I.):** Le minoranze si sono trovate ieri ed hanno accettato le dimissioni di Pruner e propongono la sua sostituzione con il cons. Vinante.

**PRESIDENTE:** Se nessuno chiede la parola passo ai voti per l'accettazione delle dimissioni; si devono passare le schede. Affinchè non sorgano confusioni le dimissioni del Consigliere regionale dobbiamo votarle, non ricordo se i precedenti ci siano per la votazione a scrutinio segreto. Intanto faccio la proposta di votazione per la presa d'atto. Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni del Consigliere.

**KESSLER (D.C.):** E l'accettazione delle dimissioni!

**PRESIDENTE:** Sì, per l'accettazione delle dimissioni e nella scheda nominiamo il nuovo Consigliere.

Chi è d'accordo con l'accettazione delle dimissioni è pregato di alzare la mano: 9 astenuti.

E' stata accettata la dimissione del cons. Pruner.

Le minoranze propongono la nomina del terzo segretario-questore nel cons. reg. Vinante. Adesso si deve nominare su scheda un Consigliere scrivendo il nome proposto, o astenendosi.

Esito della votazione: Vinante voti 32.

Il cons. Vinante è pregato di prendere posto (*applausi da tutti i settori del Consiglio*).

Oggi si lavora tutto il giorno. Punto 4° all'Ordine del giorno.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Mozione d'ordine! Onorevole Presidente, vorrei permettermi di sottoporre alla Sua attenzione quanto dice l'art. 49 del regolamento interno, poichè al regolamento Lei mi ha gentilmente richiamato prima. L'art. 49 dice: « Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno il Consiglio non può nè discutere nè deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/4 dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente sulla materia proposta e con facoltà di uno dei proponenti di illustrare brevemente la richiesta ».

Prima che Lei iniziasse a fare le Sue comunicazioni mi ero permesso di richiamare la Sua attenzione sul fatto che era mia intenzione proporre, essendo questa la prima volta che il Consiglio Regionale si riuniva dopo il 4 novembre, di proporre all'onorevole Presidente di questa Assemblea ed a nome di tutta l'Assemblea che tale data volesse commemorare. Questa richiesta trova precedenti in avvenimenti già successi in questo Consiglio, tanto per rinfrescare la mente, di un precedente già avvenuto; posso ricordare la commemorazione del decennale della fine della seconda guerra mondiale, posso ricordare la commemorazione della morte del Pontefice, ed altri illu-

stri personaggi, che non hanno richiesto votazione o inserimento all'ordine del giorno. Comunque se al regolamento ci richiamiamo questa è la mia modesta proposta: chiedo che Lei a nome dell'Assemblea voglia commemorare nel modo che riterrà più opportuno la data del 4 novembre; se crede di poterlo fare senza mettere in votazione la proposta, lo faccia; se crede di non poterlo fare, la metta in votazione. Non mi adonterò nè per una risposta positiva nè negativa, e saprò solo trarne le debite conclusioni.

**PRESIDENTE:** Non ho niente in contrario a commemorare il 4 novembre, ma in questo momento qui non mi sento, non sono preparato. E' giusto che non occorre mettere all'ordine del giorno questa commemorazione, perchè il Presidente se ritiene di fare la commemorazione, penso che la possa fare, senza proprio che sia prevista all'ordine del giorno. Quindi penso che non sia neanche il caso di votare se inserire all'ordine del giorno o meno, lasci che la Presidenza decida il giorno, non occorre che sia oggi.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Onorevole Presidente, non so, se dovessi commemorare la morte del Sommo Pontefice, io che non sono di un partito politico cattolico, lo commemorerei tranquillamente, senza bisogno di chiedere un rinvio. Io non ho combattuto nella prima guerra mondiale, e mi sento per questo indegnissimo a doverla commemorare, mi sento del tutto indegno e insufficiente, anche perchè io che ho combattuto la seconda non conosco il privilegio di aver vinto la prima. Quindi, sono del tutto indegno, ma credo che qualche parola si possa trovare anche per poterla commemorare subito, nel modo che ritiene il più opportuno.

**PRESIDENTE:** Lasci, mi sembra proprio indelicato fare questa discussione, lasci alla Presidenza. Al momento non è che non sia pronto, ma essendo materia importante, dati i richiami da lei fatti, penso che sia decoroso anche per l'Assemblea che il sottoscritto si prepari. Non voglio qui dire due parole tanto per

dire due parole; quindi mi permetta di pensarci sopra.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Lo inserirà all'ordine del giorno?

**PRESIDENTE:** No, non occorre, domani mattina lo farò, se sarà domani mattina, come combattente della seconda guerra, perchè anche io sono nato dopo.

**Punto 4° all'ordine del giorno:**

«*Nomina di due membri della Commissione regionale di convalida*».

Poichè la Commissione regionale di convalida aveva presente il cons. Mitolo, esso va sostituito con un rappresentante del Movimento sociale; aveva presente il cons. Gardella che va sostituito con un rappresentante del gruppo liberale. Quindi propongo la nomina nella Commissione di convalida di Lorandi e di Corsini.

**NARDIN (P.C.I.):** Se non è neanche convalidato Corsini!...

**PRESIDENTE:** Non occorre!

**NARDIN (P.C.I.):** Lascio a Lei...

**PRESIDENTE:** Perchè? Lei solleva eccezione?

**NARDIN (P.C.I.):** No, per l'amor del cielo!...

**PRESIDENTE:** Scusatemi, non è esatto dire che Corsini può entrare nella Commissione solo quando è convalidato, egli esercita la sua funzione di Consigliere regionale prima della convalida. La convalida non costituisce la possibilità di decadenza *a posteriori*. Faccio osservare, Signori, che la prima Commissione di convalida ha deciso la convalida anche dei propri membri e quindi questa eccezione, se non era valida per allora, non lo può essere neppure per ora. Caso mai si assenterà dalla seduta.

Allora distribuite le schede per la nomina dei prof. Corsini e Lorandi a membri della Commissione regionale di convalida. Sono in votazione tutti e due i nomi. Mi dicono che per il regolamento, la votazione è avvenuta solo per alzata di mano trattandosi di persone. Se questa è la prassi, allora manteniamo la prassi.

Pongo in votazione la nomina delle persone dei prof. Corsini e Lorandi a membri della Commissione, per alzata di mano: approvato con 3 astenuti.

Passiamo al 5° punto all'ordine del giorno: « *Nomina di un membro della Commissione legislativa industria, commercio, turismo e trasporti* », in sostituzione del cons. reg. Gardella. Il posto spetta al prof. Corsini. Nessuno fa eccezione?

Pongo in votazione la nomina del prof. Corsini a membro della commissione industria: è approvata con 1 astenuto.

« *Nomina di un membro della commissione di studio per le norme di attuazione* ».

Anche qui in sostituzione del cons. Gardella propongo di nominare il prof. Corsini. Chi è d'accordo?

BRUGGER (S.V.P.): Domando la parola.

PRESIDENTE: Ha la parola.

BRUGGER (S.V.P.): Mi risulta che è stato fatto a suo tempo un compromesso per il gruppo misto, e cioè fra Pruner e Gardella. Si diceva della possibilità che l'uno doveva fungere quale membro per due anni e l'altro per gli altri due anni. Forse in questo momento si dovrebbe tenere conto di questo compromesso. Ma io non voglio con questo dire di avere qualche cosa in contrario nella sostituzione del commendatore Gardella con il prof. Corsini, vorrei solo fare presente questo compromesso, che, a quanto mi risulta, è stato fatto.

PRESIDENTE: Pregherei le minoranze di mettersi d'accordo, perchè appunto c'è la questione del gruppo misto. Può darsi che questo accordo sia intervenuto; se questo accordo è intervenuto, allora bisogna adeguarvisi e fare la sostituzione con Pruner.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Solo per dire che se esiste questo compromesso, riguarda esclusivamente il gruppo misto e non consta assolutamente a tutti i partiti di sinistra che questo compromesso sia stato fatto e che abbia avuto luogo. Per cui vorrei che la domanda fosse rivolta al gruppo misto.

PRESIDENTE: Essendo che uno del gruppo misto è morto, fa fede Pruner.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Possiamo anche chiederglielo!

PRUNER (P.P.T.T.): C'è stato questo accordo, nel senso che si è detto di fare due anni a Trento Gardella, per difficoltà di carattere logistico, di distanza, mentre io avrei fatto quando il Consiglio si sarebbe spostato a Bolzano.

PRESIDENTE: Prendiamo atto di questa dichiarazione, volete mettervi d'accordo?

CORSINI (P.L.I.): Domando scusa, ma siccome si tratta di una questione che è al di là di quelle che sono le persone, è una questione di natura di ripartizione politica in seno alle commissioni legislative permanenti, mi autorizzo a parlare su questo argomento, anche se sono parte in causa. Non avevo conoscenza di questo accordo precedentemente fatto, che non pongo in dubbio, dato che è confermato dal cons. Pruner qui presente. Desidero però che eventualmente il Consiglio concedesse un rinvio per questa questione, in modo che io possa prendere contatto con Pruner e possa prendere atto di questo accordo esistente, che non conosco. Avevo parlato precedentemente, sia pure prima di entrare in funzione, con il Presidente del Consiglio, chiedendo spiegazioni anche su quelle che erano le sostituzioni nelle commissioni permanenti e non mi ero sentito fare obiezioni di questo genere. Perciò in questo momento non sono preparato ed in conclusione prego il Consiglio Regionale, se ritiene che questo sia un accordo e con dei documenti che si possano controllare, di concedere un rinvio in modo tale che possa accordarmi con l'altro membro del gruppo.

PRESIDENTE: Forse facciamo sospendere...

BRUGGER (S.V.P.): Una dichiarazione.

PRESIDENTE: Ha la parola.

BRUGGER (S.V.P.): Volevo pregare di ricordare il fatto in questo senso. Era una se-

duta dei capigruppo per nominare i loro componenti in questa commissione; in quella seduta sono intervenuti per il gruppo misto sia Gardella che Pruner, tutti e due sono intervenuti, mentre per gli altri gruppi è venuto il capogruppo. Forse l'uno o l'altro dei presenti si può ricordare dell'accordo che loro avevano raggiunto in questa seduta. Volevo pregare i Signori che erano presenti in quella seduta di volere riesaminare la cosa e ricordare.

**PRESIDENTE:** Voglio chiudere questo argomento.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Solo per dire che nessuno mette in dubbio l'accordo intervenuto, ma si riterrebbe opportuno, trattandosi di una questione assai delicata, dal momento che la nomina investe anche tutto il complesso delle minoranze nella distribuzione generale degli incarichi in seno alle commissioni, di accogliere la proposta di Corsini e sospendere questo argomento e rinviarlo alla prossima occasione, che può essere domani o dopo domani.

**PRESIDENTE:** Siete d'accordo con il rinvio? Allora lasciamo sospeso il punto 6 e passiamo al **7° punto:** « *Convalida della elezione del Consigliere reg. prof. Maurizio Lorandi* ».

**ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.):** (legge la relazione della Commissione di convalida).

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione sulla relazione della Commissione di convalida. Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione la convalida della elezione del cons. Lorandi: è approvata all'unanimità.

**BONDI (P.S.D.I.):** Signor Presidente, se ho ben capito Lei ha detto che veniva inserita all'ordine del giorno la relazione al Consiglio Regionale sull'attività svolta dalla commissione per lo studio delle norme di attuazione. Ritenendo opportuno che questa relazione venga trattata prima del punto 8 che riguarda la mozione dei Consiglieri di minoranza, formulo la proposta, a norma dell'art. 49 del regolamen-

to, perchè sia inserita con votazione segreta all'ordine del giorno e trattata prima del punto 8.

**PRESIDENTE:** D'accordo. Non è all'ordine del giorno, ma può andare all'ordine del giorno solo domani. Adesso c'è la proposta di votare, secondo l'art. 49, l'inserimento all'ordine del giorno di oggi. Passare le schede per la votazione. Si tratta di inserire all'ordine del giorno la relazione del Presidente della commissione per le norme di attuazione.

**SCOTONI (P.C.I.):** Mi pareva che Lei prima avesse detto che ai 13 punti all'ordine del giorno se ne aggiungevano altri 3, che li avrebbe inseriti Lei avvalendosi delle facoltà del regolamento; si tratta della variazione al bilancio, quella delle acque e questa relazione. Quindi adesso vorrei sapere che cosa si vota: l'inserimento all'ordine del giorno, che è già stato deciso dal Presidente, o il momento in cui la discussione avrà luogo?

**PRESIDENTE:** L'art. 40 del regolamento autorizza il Presidente a mettere all'ordine del giorno la materia che sia pronta. Quindi si può discutere la mia relazione solo domani. La richiesta di Bondi è che, avvalendosi dell'art. 49, non sia messa all'ordine del giorno domani, ma oggi, ed allora occorre votare, per inserirla all'ordine del giorno e poterla discutere oggi stesso.

**SCOTONI (P.C.I.):** Allora si vota se discuterla oggi, non se inserirla, perchè è già inserita all'ordine del giorno globale.

**PRESIDENTE:** D'accordo.

**SEGNANA (D.C.):** Verrà inserita!

**PRESIDENTE:** E' inserita in base all'articolo 40 del Regolamento, solo che si può discutere solo domani. Il secondo comma dell'art. 40 dice: « Il Presidente del Consiglio, ricevuto da una Commissione il testo dei disegni o delle proposte di legge e le rispettive relazioni, qualora non ritenga opportuna una apposita convocazione, ne inserisce la trattazione nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio, tenendo possibilmente presente

il numero d'ordine di cui all'art. 97 del presente Regolamento ».

Quindi l'ordine del giorno dell'attuale seduta è quello presentato qui: i 13 punti, all'ordine del giorno della seduta di domani saranno quei punti che rimarranno da discutere, salvo quelli discussi oggi, ed inserisco all'ordine del giorno anche questa relazione. La proposta di Bondi è di inserire all'ordine del giorno la relazione, in base all'art. 49, non 40.

Passiamo ai voti. Esito della votazione: 33 contrari, 12 favorevoli, 1 scheda bianca.

La relazione non è inserita all'ordine del giorno. La relazione è iscritta nell'ordine del giorno di domani.

#### **Punto 8° all'ordine del giorno:**

*« Mozione dei Consiglieri di minoranza, riguardante lo schema di norme di attuazione in materia di edilizia popolare ».*

**PRUNER (P.P.T.T.):** Prego l'onorevole Consiglio di voler concedermi una precisazione. Per un errore puramente materiale si è addivenuti ad una errata ed inesatta interpretazione di quella mozione per quanto riguarda la mia persona. Motivo questo mio intervento con il dire che la firma che ho apposto alla mozione significava adesione mia per la trattazione del punto 1° all'ordine del giorno che abbiamo già discusso, cioè la proclamazione del cons. reg. Corsini, nonchè la trattazione della mozione come tale prevista al punto 8° dello stesso ordine del giorno. Con questo io non intendevo dare la mia approvazione alla mozione, ma intendevo solo, per solidarietà con i colleghi delle minoranze, far sì che il Consiglio Regionale potesse essere convocato di urgenza con il prescritto numero di richiedenti necessari, nel caso specifico dieci Consiglieri. Con questo chiedo che il Consiglio ne voglia prendere atto.

**PRESIDENTE:** Va bene, altri che chiedono la parola?

**BRUGGER (S.V.P.):** Il Presidente del Consiglio ha già rilevato oggi una, vogliamo dire, mancata correttezza in un articolo apparso sull'« Alto Adige » di domenica 23 novembre firmato dal nostro collega Molignoni..

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Firmato!

**BRUGGER (S.V.P.):** In occasione appunto di questo ordine del giorno anch'io desidero con questo articolo alla mano esprimere il punto di vista del nostro gruppo consiliare su questa mozione che è stata presentata. Al punto 4 di questo articolo testè citato il cons. Molignoni dice: « In forza dell'art. 83 dello Statuto speciale il Consiglio Regionale è l'organo abilitato all'impugnativa delle norme di attuazione. Secondo il capogruppo della S.V.P. Brugger la competenza a trattare della materia case popolari da parte del Consiglio Regionale insorgerebbe infatti soltanto nel momento in cui si trattasse dell'impugnativa delle norme di attuazione in parola. Lo strano si è che i precedenti non confortano questa tesi ed è lo stesso Brugger a dircelo in occasione consimile a questa ma tale da suggerire a Brugger una visione diametralmente opposta. Nel verbale della 21ª seduta del Consiglio Regionale del 5 novembre 1957, a pag. 10, leggiamo: " Relazione del Presidente del Consiglio Regionale sullo schema di norme di attuazione relativo alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ", e a pag. 16 dello stesso verbale si legge: " L'emendamento Brugger dice: per evitare una eventuale successiva impugnazione di tali norme presso l'Alta Corte Costituzionale ", dal che si evince che è stato ammesso addirittura, proprio in forza dell'emendamento Brugger, che il Consiglio Regionale possa preventivamente far conoscere al Consiglio dei Ministri l'intenzione delle impugnative delle norme emanate qualora le stesse non dovessero rispondere ad un determinato orientamento ».

Tutto quello che io avevo detto per lo schema di norme di attuazione relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in sede di Consiglio Regionale vale per le norme di attuazione che riguardano le case popolari al Consiglio Provinciale. In questo caso abbiamo davanti a noi una mozione che regola una competenza o coordina una competenza provinciale con materie che rimangono di competenza dello Stato, e ritorno sull'affermazione di

Molignoni sulla stampa che in quel caso in cui noi abbiamo trattato lo schema di norme di attuazione in Consiglio Regionale si è trattato di una precisa competenza del Consiglio Regionale, mentre ammetto che sullo schema di norme di attuazione che sarà elaborato presso la Presidenza del Consiglio è legittimo così, come il Consiglio Regionale, è legittimato per quelle di assistenza e beneficenza il Consiglio Provinciale. E' una gravissima lacuna del nostro Statuto, è una *deminutio capitis* dell'autonomia provinciale se nello Statuto è previsto che sulla impugnativa di norme di attuazione sulle materie di competenza, o che regolano competenze della Provincia, solo il Consiglio Regionale possa decidere.

Noi intanto siamo dell'opinione che il Consiglio Regionale possa essere investito della materia delle norme di attuazione che riguardano le competenze provinciali solo nel momento in cui i rappresentanti provinciali chiedono al Consiglio Regionale l'impugnazione di tali norme. Questa richiesta non possiamo ancora fare, perchè le norme non ci sono. Se queste emanando norme dovessero essere discusse ciò dovrebbe avvenire in sede competente, cioè in Consiglio Provinciale.

Per questi motivi sono dell'avviso che la mozione non possa essere trattata in Consiglio Regionale, perchè non di competenza del Consiglio stesso.

**PRESIDENTE:** Questa sua argomentazione vorrebbe concludere che la mozione non riguarda materia di competenza degli organi regionali?...

**BRUGGER (S.V.P.):** Sì, appunto così.

**PRESIDENTE:** Dice l'art. 116 del Regolamento: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità ». Quindi viene sollevata questa eccezione; non si può neanche discutere, si legge la mozione, che avrete anche letto, penso, ma la leggo un'altra volta (*legge*). Il Presidente ha messo all'ordine del giorno la

mozione perchè la ritiene di competenza del Consiglio Regionale, evidentemente; comunque è stata fatta la eccezione; e in base al terzo comma spetta al Consiglio decidere, quindi devo mettere in votazione per alzata di mano e non posso dare...

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Faccia parlare almeno due pro e due contro!

**PRESIDENTE:** Non si può. Dice: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità ». E' una norma strana, vorrei direi, ma insomma c'è. Se il Consiglio Regionale vota che non è ammissibile la mozione, essa è stralciata dall'ordine del giorno e non si può fare nessuna dichiarazione di voto.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** « Organi regionali » non è il Consiglio!

**PRESIDENTE:** Il Consiglio è un organo regionale, volete fare una discussione di regolamento?

**SEGNANA (D.C.):** No, no!

**PRESIDENTE:** Dice: « Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità ». Qui il Consiglio Regionale è sollecitato a decidere, il Presidente del Consiglio non ha sollevato lui la questione, la potevo sollevare prima di metterla all'ordine del giorno e dire: chiedo al Consiglio Regionale di decidere sull'ammissibilità perchè vi è un dubbio se la materia qui trattata è pertinente. Il Presidente non ha ritenuto che sia estranea alla competenza, ma adesso viene sollevata l'eccezione.

**SCOTONI (P.C.I.):** Sulla votazione vorrei parlare, si può sempre chiedere la parola sull'ordine del giorno, per richiamo al regolamento, e sulla votazione.

**NARDIN (P.C.I.):** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio decide senza discussione.

SCOTONI (P.C.I.): Voglio solo sapere il significato della votazione. Mi permetta, espongo il mio dubbio; siccome qui dice «organi», vorrei sapere se si mette in votazione che non è competente il Consiglio, o che non sono competenti tutti gli organi. Fra gli organi c'è, per fare un esempio, il Presidente della Giunta, che oggi è al Consiglio dei Ministri dove si sta trattando tale materia. Questo potrebbe avere un certo riflesso... Inoltre, siccome quando si decide in un certo senso per sei mesi non possono essere presentate proposte, se sul contenuto della mozione venisse dichiarato incompetente il Consiglio Regionale, una richiesta di impugnativa che domani venisse dovrà attendere sei mesi...

BRUGGER (S.V.P.): No!

SCOTONI (P.C.I.): Domando solo il significato della votazione.

BRUGGER (S.V.P.): Avevo detto che questo organo, il Consiglio Regionale, ancora non è competente in materia, può diventare competente quando saranno emanate le norme di attuazione e gli Organi Provinciali, i quali sono interessati, chiederanno l'impugnazione. Appena sarà chiesta l'impugnazione se ne potrà discutere, ma prima no. Mentre siamo in fase di elaborazione di norme di attuazione che riguardano unicamente una questione di competenza della Provincia, il Consiglio Regionale non è competente in materia per esprimersi, mentre ritengo che sarebbe competente il Consiglio Provinciale per questi casi, in analogia a quanto è stato dichiarato competente e ritenuto competente il Consiglio Regionale nelle emanande norme di attuazione che riguardano una competenza regionale.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E di quelle del 1951, Brugger, ti sei dimenticato?

NARDIN (P.C.I.): Per richiamo al regolamento!

PRESIDENTE: Su che cosa vuol parlare?

NARDIN (P.C.I.): Non mi pare molto ammissibile la richiesta di Brugger, per questa ragione. Si dice che questa non è materia di

competenza della Regione; è una tesi come una altra, assurda, ridicola anzi, perchè se il Consiglio Regionale è abilitato a sensi dell'attuale Statuto — non di quello che farà la S.V.P. in unione con la D.C. o altri nel futuro —, ai sensi dell'attuale Statuto è abilitato ad impugnare le norme di attuazione, sarebbe ridicolo sostenere che non può in fase istruttoria...

KESSLER (D.C.): E' la discussione nel merito questa!

PRESIDENTE: Stia sul regolamento!

NARDIN (P.C.I.): ...esprimere un parere e dare un certo mandato al Presidente della Giunta Regionale che in rappresentanza della Regione partecipa alla seduta del Consiglio dei Ministri! Ma la mozione che cosa esprime? Una specie di voto...

PRESIDENTE: Non le posso permettere di entrare nel merito della mozione; faccia una questione di regolamento!

NARDIN (P.C.I.): Presidente, se Lei mi dice che devo dire tutto questo con 20 parole è una cosa, ma se ne impiego 50 mi devo per lo meno esprimere in queste 50 parole, per cui dico che lo Statuto assegna al Consiglio Regionale la facoltà di interessarsi anche di materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare motivo di interesse e dice che il Consiglio in questo senso può esprimere voti e progetti; ora questa mozione esprime una specie di voto, cioè che le norme di attuazione tengano conto di certe esigenze e formula anzi qualche proposta, questa mozione dico che formula anche qualche proposta in merito. Ora, dico, è possibile che una norma dello Statuto costituzionale consenta al Consiglio Regionale di interessarsi addirittura di materie non appartenenti alla sua competenza, ma che rivestono particolare interesse per il Consiglio Regionale stesso e che la interpretazione restrittiva di una norma di regolamento possa annullare questo diritto? Io dico che prevale nello spirito e nella lettera l'art. 29 dello Statuto di autonomia in questo senso, prevale su qualsiasi

si interpretazione restrittiva dell'art. 116 di un semplice regolamento interno!

**PRESIDENTE:** Comunque va bene...

**CORSINI (P.L.I.):** Domando la parola sulla votazione.

**PRESIDENTE:** In questa materia non bisogna entrare in argomento, perchè il regolamento dice che non vi è discussione quando è sollevata questa eccezione. Capisco che il regolamento è un regolamento che dovrebbe lasciare adito ad una discussione, ma una volta votato il regolamento, e lo avete votato, bisogna rispettarlo. Sul sistema di votazione, che cosa vuole dire?

**CORSINI (P.L.I.):** Non solo sul sistema, sulla votazione in generale. Contesto che sia stata presentata un'obiezione di competenza di questo Consiglio Regionale *sic et simpliciter*, ma dico che si è già entrati nella discussione della mozione stessa per due volte; nel momento in cui Pruner è venuto a dirci che lui ha firmato questa mozione, ma che adesso la seconda parte la ritira, perchè intendeva approvare solo la prima parte ma non la seconda, qui si sta già discutendo della mozione. In secondo luogo...

**CONSIGLIERE:** No, no!

**CORSINI (P.L.I.):** E' la verità! In secondo luogo la discussione è stata iniziata da Brugger nel momento in cui non si è limitato a dire che solleva l'eccezione di competenza del Consiglio Regionale ma è entrato nel merito dichiarando i motivi per cui ritiene che questo non sia competente, e addirittura prospettando altre soluzioni. Questo è già l'inizio della discussione in argomento.

Pertanto ritengo che la discussione sia iniziata; l'eccezione di competenza doveva essere sollevata, *sic et simpliciter*, all'inizio.

**PRESIDENTE:** D'accordo che si è in certo modo valicato i limiti del regolamento, comunque metto ai voti...

**SCOTONI (P.C.I.):** Per richiamo al regolamento e solo al regolamento!

**PRESIDENTE:** Allora va bene, ha la parola.

**SCOTONI (P.C.I.):** Brugger ha fatto una proposta, chiedendo che ai sensi dell'art. 116 la mozione venga dichiarata non ammissibile perchè esula dalla competenza — ha precisato — del Consiglio Regionale. L'art. 116 parla di materia estranea alla competenza *degli organi regionali*. « *Degli organi regionali* », quindi non ha invocato giustamente l'art. 116.

**BRUGGER (S.V.P.):** Un organo!

**SCOTONI (P.C.I.):** No, dice « organi », plurale!

**PRESIDENTE:** E' questione più seria di quanto si creda, perchè il regolamento deve essere interpretato bene per la maggioranza e per la minoranza. Dice il cons. Brugger che il Consiglio Regionale non è competente; il cons. Scotoni dice invece che se la materia fosse non di competenza del Consiglio, ma della Giunta o del suo Presidente, la possibilità di discutere ci sarebbe in ogni caso.

**SCOTONI (P.C.I.):** Riguarda le interrogazioni, Presidente, che si fanno sulle materie dell'esecutivo.

**PRESIDENTE:** Quindi bisognerebbe sostenere l'eccezione di ammissibilità e di non competenza di nessun organo della Regione. Signori, adesso entrare nella materia è molto difficile, ma ritengo che l'eccezione di Scotoni sia fondata.

**PARIS (P.S.D.I.):** Come è possibile affermare che il Consiglio non può discutere l'argomento, se...

**PRESIDENTE:** Non giudichi sulla votazione!

**PARIS (P.S.D.I.):** ...il Presidente della Giunta Regionale, a norma del secondo comma dell'art. 34, siede attualmente o fra poco al Consiglio dei Ministri per trattare che cosa? Una questione che riguarda particolarmente la Regione. Allora mettetevi d'accordo!

**PRESIDENTE:** Comunque metto in votazione la questione dell'ammissibilità, che è sta-

ta chiarita. Lei insiste sull'eccezione riguardo «gli organi della Regione?».

BRUGGER (S.V.P.): Certamente, se si tratta di organi allora ritengo che nel più ci sta il meno, qui abbiamo l'organo non competente che è chiamato a decidere.

PRESIDENTE: Quindi competenza di nessuno!

BRUGGER (P.S.D.I.): Quindi competenza di nessuno; diventerà competenza di questo Consesso appena i rappresentanti della Provincia chiederanno l'impugnazione di queste norme di attuazione davanti alla Corte Costituzionale.

PARIS (P.S.D.I.): Mandate un telegramma ad Odorizzi che non vada al Consiglio dei Ministri!...

PRESIDENTE: Non occorre ad iniziativa del Consiglio Provinciale, perchè c'è un altro regolamento che dice che il Presidente del Consiglio nei riguardi delle norme deve provocare nel termine l'eventuale impugnativa, quindi se ci sarà un'iniziativa va bene, se no evidentemente ci penseranno quelli che ci dovranno pensare, che possono essere i Consiglieri regionali, o la Giunta o qualsiasi, non solo il Consiglio Provinciale.

Comunque va bene, la mozione riguarda la incompetenza degli organi regionali a trattare la materia. Non dobbiamo andare a sindacare se un organo della Regione è presente o non è presente, questo lo farete voi, qui diciamo che si prende una decisione che riguarda la incompetenza degli organi regionali a trattare la materia.

RAFFAELLI (P.S.I.): Chiedo la parola sul regolamento!

PRESIDENTE: Da bravi, con questo regolamento... Ha la parola!

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che sia molto opportuno abbondare piuttosto che essere scarsi in materia, perchè potremmo creare un precedente estremamente imbarazzante anche per il Presidente.

E' già stato detto che si tratta di organi e non di questo organo. Vorrei fare un'esemplificazione che sarà bene avere presente, a mio giudizio. Una qualsiasi mozione che impegna l'esecutivo a compiere un determinato atto amministrativo o a seguire un determinato indirizzo potrebbe essere soggetta domani alla stessa eccezione sollevata oggi da Brugger, perchè il Consiglio non è competente a seguire un determinato indirizzo amministrativo, il Consiglio li dà attraverso la mozione all'amministrazione, cioè alla Giunta che è un altro organo.

PRESIDENTE: Qui è un'eccezione di materia che abbiamo fatto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Permetta, Presidente. Quindi se Lei accetta questo precedente tenga presente anche che domani basta che di fronte ad una qualsiasi mozione, la più fondata possibile, un Consigliere per capriccio dichiara che non è di competenza degli organi regionali perchè Lei la deva mettere in votazione. Mi pare già troppo questo, anche acconsentire di mettere in votazione l'assurdo, e che non si deva mettere in votazione l'assurdo, mi pare che lo dica il Regolamento perchè dice «nel caso di materia ritenuta estranea». Chi ritiene estranea a termini del Regolamento? Il cons. Brugger? Il cons. Raffaelli che una mattina si sveglia con un capriccio in testa, dice: No, Signor Presidente, questa cosa non la mette in votazione perchè non è competenza del Consiglio. E Lei deve sottostare proprio ai nostri capricci; o è anche e soprattutto la Presidenza che deve condividere l'apprezzamento sulla appartenenza o meno alla competenza degli organi regionali, perchè guardi, signor Presidente — ritorno sull'argomento di prima — se Lei si esonera dal dare un giudizio come Presidenza, o come Ufficio di Presidenza...

PRESIDENTE: Lo ho già dato.

RAFFAELLI (P.S.I.): Allora non deve mettere in votazione!

PRESIDENTE: L'ho messa all'ordine del giorno...

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Allora non deve mettere in votazione l'eccezione sollevata da Brugger, perchè se no domani Le facciamo mettere in votazione la non competenza di tutto quanto qui dentro si possa discutere ai termini di questo regolamento.

**PRESIDENTE:** Posso rispondere che l'eccezione non l'ho sollevata io, evidentemente, perchè ho messo all'ordine del giorno la mozione.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Non è obbligato ad accoglierla!

**PRESIDENTE:** Non l'accolgo, ma non posso rifiutare al Consiglio Regionale di decidere sull'ammissibilità o non ammissibilità; quindi penso...

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Ma di che cosa?

**PRESIDENTE:** Della mozione messa all'ordine del giorno. E' il Consiglio Regionale, qui è detto, che decide senza discussione per alzata di mano sull'ammissibilità della mozione, interrogazione, interpellanza, quindi la stralcia dall'ordine del giorno.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Ma un'altra votazione allora. La deve stralciare perchè vuole stralciare e non perchè non è competente l'organo regionale, perchè è troppo comoda la giustificazione della non competenza, bisogna avere il coraggio di dire che non la si vuole! Ci sarà un altro articolo del regolamento — che non conosco — che consente di stralciare un argomento che non è gradito alla maggioranza!

**PRESIDENTE:** Non ha la parola cons. Raffaelli! Lei ha detto che in base al regolamento, ultimo comma dell'art. 116, deve essere la Presidenza che ritiene estranea la materia, ed allora la Presidenza sottopone al Consiglio la decisione. Penso però che come la Presidenza può decidere in un senso, anche i Consiglieri possono sollevare eccezioni di ammissibilità di un'interrogazione, interpellanza o mozione, senza entrare nel merito. La possono sollevare, anche se questo non è detto, ma si evince da tutte le disposizioni del regolamento. Poi è sempre competente il Consiglio a decidere

se è ammissibile o non ammissibile. Che poi faccia bene o faccia male è un giudizio politico che ogni Consigliere potrà dare dopo, per adesso non decidiamo nel merito. Metto in votazione l'ammissibilità o meno della mozione, chi è d'accordo?

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Su che cosa?

**PRESIDENTE:** Sull'ammissibilità della mozione, l'art. 116, comma terzo dice «Il Consiglio medesimo decide per alzata di mano sull'ammissibilità».

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Chiedo la parola sul regolamento.

**PRESIDENTE:** Basta adesso!

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Come me la può negare adesso, per piacere?!

**PRESIDENTE:** Su che cosa vuole parlare?

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Sul regolamento!

**PRESIDENTE:** Ma guardi che può parlare due volte sul regolamento!

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Ho parlato una, pazienza!

**PRESIDENTE:** Scusi un momento, il Vice Presidente solleva un'eccezione. A favore della inammissibilità ha parlato Brugger, contro hanno parlato Scotoni e Raffaelli, caso mai ci sarebbe solo...

**BENEDIKTER (Assessore affari generali) - S.V.P.):** Corsini!

**PRESIDENTE:** ...ed anche Corsini, ho violato il regolamento da questo lato qua. Quindi metto in votazione.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** C'è l'art. 67, Presidente, abbia pazienza, del regolamento.

**PARIS (P.S.D.I.):** Il regolamento vale per tutti!

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Con tutti gli articoli, possibilmente...

**PRESIDENTE:** Art. 66: «Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine

delle domande. Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi ecc. ».

PARIS (P.S.D.I.): Per richiamo al regolamento!

PRESIDENTE: Sul richiamo al regolamento abbiamo parlato, hanno parlato quattro contro la proposta di Brugger, e una o due volte ha parlato Brugger a favore. Quindi sulla questione del regolamento non si può più parlare.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma: « Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per richiamo al regolamento ». Quel « tranne » equivale a 100 mila volte se uno vuol parlare!

PRESIDENTE: No, no, basta! Metto in votazione l'ammissibilità o meno, chi vota a favore è per l'ammissibilità, chi vota contro vota contro.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Come volevasi dimostrare!...

PARIS (P.S.D.I.): Si vede che la maggioranza non ha idee in merito!...

PRESIDENTE: Esito della votazione: hanno votato a favore dell'ammissibilità 11 Consiglieri, contro 15, 16 astenuti. Quindi è stata accolta l'eccezione di inammissibilità della mozione.

PARIS (P.S.D.I.): Lei, Presidente, parla sulla relazione?

PRESIDENTE: Se mi lasceranno parlare, parlerò...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma credo che non lasceranno parlare neanche su quello.

PRESIDENTE: Se il Consiglio decide la non ammissibilità...

legge n. 38: « Assunzione di mutui da parte delle Province » (rinviato dal Governo in data

**Punto 9° all'ordine del giorno:** Disegno di 27.3.58).

La parola al relatore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): (*legge la relazione*).

DALSASS (S.V.P.): (*legge la relazione della Commissione legislativa degli affari generali*).

(*Assume la presidenza il vice Presidente Magnago*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sulla legge. Chi chiede la parola nella discussione generale?

PARIS (P.S.D.I.): Votazione per il passaggio.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola nella discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Chi è d'accordo per il passaggio alla discussione articolata? E' approvato all'unanimità il passaggio alla discussione articolata.

#### ART. 1 - Assunzione di mutui

*Le Province possono contrarre mutui per esigenze straordinarie inerenti al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, se ed in quanto le spese occorrenti non possano essere finanziate con altri mezzi e sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonché i mezzi per il pagamento degli interessi. Sono considerati mutui anche i contratti di appalto dei lavori o forniture nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento oltre i cinque anni con o senza interessi.*

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

#### ART. 2 - Limiti all'ammontare dei mutui

*Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun nuovo mutuo può essere contratto dalle Province, se la quota annuale di ammortamento comprensiva dell'interesse e del capitale, unita al carico già esistente per estinzione di mutui, di qualunque natura, precedentemente contratti, faccia giungere la spesa annua da iscriversi in bilancio ad una cifra superiore al terzo delle entrate effettive ordinarie, valutato sulla media di quelle accertate nell'ultimo quinquennio.*

*Agli effetti della limitazione stabilita dal comma precedente, non si computano gli interessi e la quota capitale per estinzione di mu-*

tui contratti dalle Province a norma delle leggi speciali relative all'assunzione diretta di pubblici servizi.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

ART. 3 - Prestiti per il finanziamento di opere a carattere permanente

*Per il finanziamento delle opere di carattere permanente o per l'assunzione di servizi di interesse generale, le Province possono contrarre prestiti in cartelle od altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dalla Giunta Regionale, di concerto con il Ministero del tesoro. Di detta autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sui titoli del prestito.*

*Per il medesimo scopo le Province possono contrarre prestiti con istituti di credito esteri ed enti internazionali di credito, previa autorizzazione della Giunta Regionale di concerto con il Ministero del tesoro.*

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

ART. 4 - Garanzia dei mutui contratti dalle Province

*L'ammortamento dei mutui contratti dalle Province in base alla presente legge è garantito con delegazioni sul provento della sovrimposta sui terreni e fabbricati e sulla addizionale all'imposta erariale sui redditi agrari, nonché sulla metà del cespite netto dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni.*

*Le Province sono autorizzate, altresì, a rilasciare delegazioni sul provento dei 9/10 del gettito dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, riscossi nei loro territori, devoluti dallo Stato alle Province a norma degli artt. 67 e 68 della legge costituzionale citata, nei limiti dei 3/5 del gettito complessivo medio dell'ultimo quinquennio antecedente a quello di assunzione del mutuo.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Qui si tratta di una riapprovazione della legge, per cui, a sensi dello Statuto, ci vuole la maggioranza assoluta.

Prego distribuire le schede per la votazione (*segue votazione a scrutinio segreto*).

(*Assume la Presidenza il dott. Albertini*).

PRESIDENTE: Esito della votazione: 40 votanti, 38 sì, 2 astenuti.

La legge è riapprovata a termini dello Statuto.

**Punto 10° all'ordine del giorno:** Disegno di legge n. 39: « *Erogazione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione alle esenzioni disposte dall'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991* ».

Per un errore questa legge non è stata trasmessa alla commissione delle finanze in quanto l'art. 3 del disegno di legge del cons. Arbanasich prevede uno stanziamento nel bilancio 1958 e 1959 per il quale la commissione finanze deve dare il proprio parere. Se il Consiglio non ha nulla in contrario invio immediatamente alla Presidenza della commissione finanze il provvedimento con la relazione della commissione, quando avremo il parere della commissione finanze lo rimetteremo subito all'ordine del giorno.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, Lei giustamente ha indicato l'ostacolo alla discussione di questa legge; mi permetto di proporre alla Sua attenzione un secondo ostacolo molto più grave di quello da Lei citato. Lei sa che per l'art. 81 della Costituzione bisogna in ogni provvedimento legislativo che si prende e che contempla spese, indicare anche la fonte. Ora non mi consta che nella presente legge al bilancio 1959, distribuita dall'onorevole Giunta, risulti un capitolo esplicito nel quale viene considerato lo stanziamento previsto da questa legge. Lei mi risponderà che già sono state mosse osservazioni da parte governativa che non si può istituire un capitolo qualora non ci siano già le leggi; allora si procede in questo modo, e può anche dire che esiste sempre un capitolo dove si raccolgono i fondi di riserva, entro i fondi di ri-

serva può trovare luogo lo stanziamento previsto da questa legge. Da parte mia mi permetto di fare osservare che la legge del bilancio prescrive che l'esecutivo indichi nella apposita parte premessa alla legge l'investimento dei fondi di riserva. Ora questo investimento è contemplato nella legge sul bilancio presentata dall'onorevole Giunta e sono indicati tre settori, nessuno dei tre settori riguarda il provvedimento legislativo presentato alla discussione di questo onorevole Consiglio. Pertanto sono dell'avviso, e lo sottopongo all'attenzione vostra, che sia improponibile ai termini dell'art. 81 della Costituzione la legge ora messa in discussione.

**PRESIDENTE:** Ad ogni modo mandiamo alla commissione finanze che farà le osservazioni, o queste osservazioni od altre; il Consiglio poi deciderà.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Non c'è da decidere, c'è l'art. 81 della Costituzione!

**PRESIDENTE:** Se la legge sarà votata senza la previsione finanziaria, potrà essere rinviata dal Governo nell'esercizio del controllo di legittimità sulle leggi, ma non può la Presidenza o il Consiglio decidere la non ammissibilità per queste ragioni. Quindi la rinvio alla commissione finanze, il Presidente della commissione finanze dà il parere su questa legge, poi la manteniamo all'ordine del giorno e la discuteremo quando avremo questo parere, o la rimetteremo all'ordine del giorno quando avremo questo parere della commissione delle finanze.

Ora passiamo al **punto 11° all'ordine del giorno:** Disegno di legge n. 51: « *Concessioni per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico* ».

**BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.):** (*legge la relazione della Giunta*).

**PRESIDENTE:** La discussione è rinviata al pomeriggio, solo che il consigliere Pupp ha fatto presente la richiesta di rinviare la discussione non solo al pomeriggio ma ad un al-

tro giorno, in quanto dovrebbe essere presentata da parte di tecnici una relazione e quindi vorrebbe avere in mano questa relazione; io lo comunico al Consiglio.

C'è stata anche una richiesta della FENIT del gruppo esercenti e costruttori, che io non ho voluto prendere in considerazione perchè è una richiesta di una società privata, ma questa del cons. Pupp è fatta da un Consigliere per cui la metto in discussione.

**NARDIN (P.C.I.):** D'accordo. Un desiderio è un ordine...

**BERLANDA (Assessore industria, commercio, trasporti e turismo - D.C.):** Volevo far presente la procedura intervenuta. La Giunta Regionale si è servita per questo disegno di un consulente che è il prof. Benvenuti e dei suoi uffici; la Giunta Regionale ha proceduto all'esame del disegno di legge in due tempi successivi. In un primo tempo ha suggerito tramite il proponente, il sottoscritto, alcuni indirizzi di massima sul disegno di legge in parola. Ho fatto presente a suo tempo che l'Associazione costruttori ed esercenti desiderava collaborare per la semplificazione della legge in parola, la Giunta autorizzò il sottoscritto a discutere ed intrattenersi con il gruppo che oggi fa questa richiesta, prima che la legge tornasse in Giunta e fosse inviata alla competente commissione legislativa. Il disegno di legge con la relativa relazione è stato consegnato da me personalmente al Presidente dell'Associazione ing. Tanesini e dal collega Unterrichter all'ing. Hölzl che è l'altro richiedente. Ebbero occasione di esaminare la materia per due mesi, dopo di che fecero un lungo memoriale e la Giunta accolse tutte le richieste, fondate alcune, altre no. Le accolse e nella propria stesura definitiva le inserì nel proprio disegno di legge, che ha percorso l'iter regolare e venne inviato alla competente commissione legislativa, la quale ha creduto opportuno nel rispetto della propria sovranità e competenza di ritoccare ulteriormente il disegno di legge.

Gli interessati titolari e gestori oggi vorrebbero introdursi nella fase procedurale fra la commissione legislativa ed il Consiglio per

esaminare e far ritoccare ulteriormente le proposte fatte dalla commissione, la qual cosa a me sembra non solo scorretta, perchè hanno avuto due mesi di tempo per esaminare la materia, ma anche un precedente pericoloso e, direi, irriverente per lo stesso Consiglio. La commissione ha avuto modo di apprezzare la valutazione di questi richiedenti privati tramite la Giunta. Riterrei assolutamente inopportuno, e soprattutto toccherebbe una questione di principio, interrompere l'esame in sede di Consiglio per udire ulteriormente richieste degli interessati su alcuni modesti emendamenti, ma importanti, che la Commissione nella sua sovranità ha fatto.

Io direi che nessuno deve interferire nella fase tra il parere della Commissione e il Consiglio, per cui la preghiera della Giunta è che avendo avuto tutti i necessari contatti per due mesi e anche più con gli interessati, che sono oggi i richiedenti, il corso di questa legge non debba essere interrotto e il Consiglio proceda.

**NARDIN (P.C.I.):** Penso che la richiesta del cons. Pupp intendeva rinviare di qualche giorno la discussione di questo disegno di legge. Non trovo un'irriverenza in una proposta di questo genere. Spero che non dobbiate invocare in questa sede, dopo quanto è avvenuto poc'anzi, il principio della sovranità del Consiglio, per cui non vedo nulla di catastrofico ed apocalittico nel rinviare di qualche giorno la trattazione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE:** La richiesta pervenuta da parte di privati da me non è stata letta al Consiglio, perchè l'interferenza di privati ed associazioni nel Consiglio non è accettabile. Però adesso la richiesta è fatta dal cons. Pupp, come Consigliere regionale, e quindi va posta in discussione.

**PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.):** Da me sono stati questi rappresentanti, pregando di poter ancora un giorno o l'altro studiare gli emendamenti fatti dalla commissione e solo per dare un giudizio nuovo dal lato tecnico, solo per correggere alcune questioni tecniche, non entrare in altre questioni. Io non

vedo perchè l'Assessore si oppone a questa questione, perchè se il Consiglio può avere nuovi motivi e nuovi giudizi dal lato tecnico, può essere solo a beneficio della legge stessa.

Appoggerò proprio la richiesta di questi signori della FENIT, che in due o tre giorni porteranno questo giudizio, queste nuove proposte eventualmente di modifica dal lato tecnico, di qualche articolo. Non vedo che sia menomato il prestigio del Consiglio, o della commissione.

**PRESIDENTE:** E' lei che vuol esaminare il testo o quelli dell'associazione? Perchè la deve far sua perchè quelli della FENIT non possono esaminarla adesso.

**PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.):** E' chiaro che le proposte verranno presentate dalla FENIT a me e io le presenterò al Consiglio.

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** A conferma della richiesta dell'ing. Pupp, vorrei dire che ieri, a tarda ora per la verità, tanto che non ho avuto il modo ed il tempo di interessarmi, ero stato interessato appunto da quelle proposte di modifiche da parte di tecnici in argomento; non ne faccio il nome perchè non ritengo che sia opportuno che lo faccia. Comunque sono pronto poi a portare se mai in questa sede eventuali osservazioni e con questo mi associo quindi alla proposta, e vorrei aggiungere che in questo Consesso ci si scandalizza di quello che non ci si dovrebbe scandalizzare e viceversa non ci si scandalizza di quello di cui ci si dovrebbe scandalizzare.

**PRESIDENTE:** Rinviemo al pomeriggio la discussione.

**BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.):** Vorrei che i colleghi si rendessero conto che la legge è materia delicata ma implica molti interessati: chi è trasportato, chi costruisce e chi esercisce. Già la Giunta ha avuto modo di rigettare alcune richieste dei privati, che sono intese a fare impianti meno costosi per guadagnare di più. La Giunta naturalmente ha fatto presen-

te che dare in concessione a un gruppo o a privati un servizio di pubblico interesse è un atto di grande importanza, perchè implica mettere al servizio del pubblico certi mezzi di trasporto, ma il privato ha un suo lucro da questo esercizio. Ripresentare esigenze già accantonate significa deformare probabilmente la legge, e comunque significa interferire in una fase delicata della procedura della formazione della legge, perchè vorrei far presente ai colleghi che quando noi si dovesse stabilire con legge che si va a sovvenzionare la cassa di malattia o altro ente, o che si finanzia la legge 11, ritenendo le categorie insufficiente lo stanziamento potrebbe sospendere e richiedere ulteriori informazioni per un interesse di parte.

Ritengo che i Consiglieri facciano bene a procedere all'esame della legge, soprattutto perchè non dovrebbe esistere nessuna interferenza di privati in questa ultima fase di Consiglio, quando si abbia la coscienza tranquilla che tutta questa materia per due mesi è stata posta in sede idonea dei privati per dare i suggerimenti necessari. Se questo non si fosse fatto comprenderei questa ulteriore richiesta, ma la procedura è stata seguita, il disegno di legge è stato ritardato per acquisire questi elementi, dai colleghi della Commissione è stata sentita la FENIT, in via ufficiale. Vorrei pregare i colleghi di voler considerare nel pomeriggio l'opportunità di non rinviare la legge e procedere per un rispetto di tutti i nostri lavori.

CORSINI (P.L.I.): Sarei per dare accoglimento e sempre da qualsiasi settore venga l'invito al Consiglio, di approfondire ulteriormente i dettagli ed anche di ascoltare informazioni o di essere messi al corrente di quelle che sono le proposte. Mi pare che se c'è qualche cosa che il Consiglio deve assolutamente fare è quella di completare la parte istruttoria in ogni momento. Non so più se dopo quello che è stato il voto di stamane si sia autorizzati a sostenere una tesi di questo genere, perchè in fondo anche stamane si domandava che il Consiglio venisse messo al corrente di quelle che erano questioni che riguardavano indubbia-

mente il Consiglio e si è eliminata una discussione che avrebbe portato a che cosa? ad una maggiore chiarificazione e ad un maggiore approfondimento di quella che era la materia stessa. Perciò coerentemente a quello che è stato il voto dato dal Consiglio stamane, propongo di respingere la proposta di Pupp, ed accettare la proposta di Berlanda.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa e riprende alle 15.

(Ore 12.40)

Ore 15.15

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Stavamo discutendo il rinvio della legge. E' in discussione la proposta di sospensione della discussione. Chi chiede la parola sulla richiesta di sospensione della discussione per oggi? Nessuno. E' stata presentata dal cons. Pupp, che non c'è, una proposta di sospensione della discussione. Metto ai voti la proposta. Chi è d'accordo con la sospensione? 13 contrari, 8 favorevoli. A maggioranza è respinta la proposta.

NICOLUSSI LECK (S.V.P.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti il passaggio alla discussione degli articoli: approvato all'unanimità.

## Titolo 1

### FUNICOLARI AEREE

ART. 1 - Oggetto della concessione

*La costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree di interesse regionale a sensi dell'art. 4, n. 14, della legge costituzionale 26.2.1948, n. 5 e dell'art. 32 del D.P.R. 30.6.1951, n. 574, per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono subordinati a concessione regionale.*

Pongo ai voti l'art. 1: unanimità.

ART. 2 - Domanda dell'interessato

*La domanda di concessione, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, deve essere*

presentata all'Assessorato regionale dei trasporti corredata dalla documentazione seguente:

- a) il progetto esecutivo dell'impianto;
- b) il relativo preventivo di spesa;
- c) una relazione sulle principali caratteristiche dell'opera;
- d) i documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto per un periodo di tempo pari alla durata della concessione richiesta. Nel caso che tali documenti non possano essere esibiti, nella domanda di concessione dovrà richiedersi l'espropriazione o l'imposizione delle servitù di cui alla L.R. 17 maggio 1956, n. 7; in questi casi il progetto esecutivo dovrà essere redatto a termini dell'art. 10 della citata legge regionale;
- e) il nulla osta dell'Amministrazione Militare, qualora l'opera ricada sotto il dominio della legge 1.5.1931, n. 886;
- f) un piano finanziario nel quale sia precisato come si intende provvedere al finanziamento dell'opera ed il termine del suo completamento, nonché un bilancio preventivo di esercizio che tenga conto degli oneri di ammortamento e di interessi;
- g) un deposito per spese di istruttoria il cui ammontare massimo sarà pari al 2 per mille sul preventivo totale di spesa e comunque non inferiore a L. 100.000.

PRUNER (P.P.T.T.): Per chiedere all'Assessore alla lettera « g » un chiarimento, circa il significato della dizione « un deposito per spese di istruttoria » se il deposito verrà rimborsato, salvo conguaglio, o se è a fondo perduto e se verrà rimborsato se non è il caso di prevederlo nella legge con una certa dizione.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): E' un fondo già previsto dalle leggi dello Stato in materia, sul quale si attinge per le spese di sopralluoghi, di istruttorie, e c'è una gestione particolare in Regione. Viene decurtato delle spese vive di uscita dei funzionari, o di prove di materiale di laboratorio e tutto il resto, nel giro di cinque giorni, viene restituito. Ma, per esempio,

le prove di strappo sulle funi, micrografie per vederne la consistenza, vengono pagate con questo fondo, d'accordo con il titolare. Quello che rimane la Regione lo restituisce, appena chiusa l'istruttoria, al titolare del fondo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 2: unanimità.

ART. 3 - Istruttoria della domanda

La domanda di concessione sarà istruita dalla Direzione regionale dei trasporti.

Quando si debba imporre la servitù coattiva di cui alla lettera d) dell'art. 2, essa sarà pubblicata ai sensi ed agli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

Qualora la linea si svolga interamente nell'ambito del territorio di un Comune, per il provvedimento di concessione sarà sentito il parere della giunta comunale del Comune interessato che si esprimerà sulla pubblica utilità dell'opera con espressa deliberazione.

Se entro il termine di giorni 30 dalla richiesta il Comune non abbia adottata alcuna deliberazione, il parere si intende favorevole.

Qualora la linea si svolga sul territorio di più Comuni appartenenti alla stessa provincia, per il provvedimento di concessione sarà sentito il parere della Giunta Provinciale interessata che lo esprimerà con sua deliberazione entro il termine di giorni 45 dalla richiesta. Se i Comuni interessati non appartengono alla stessa Provincia, saranno sentite, nelle forme di cui sopra, ambedue le Giunte Provinciali. In entrambi i casi se nel termine suddetto non sia adottata alcuna deliberazione, il parere si intende favorevole.

L'istruttoria dovrà essere completata entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data della presentazione del parere degli enti locali interessati.

VINANTE (P.S.I.): Chiedo la parola.

PRESIDENTE: Dal suo banco!

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): Allora non domando più la parola!

PRESIDENTE: Oneri e doveri del segretario, c'è un banco per il segretario.

VINANTE (Segretario Questore - P.S.I.): Non domando più la parola... (*ilarità*). Solo per un'informazione. Qui è previsto che se una funivia o seggiovia o un impianto funiviario percorre solo il territorio di un comune, questo, prima di dare la concessione, viene interessato; vengono richiesti ad esso informazioni e pareri; viceversa se percorre il territorio di due comuni o più, allora viene interessata la Giunta Provinciale, la quale non è obbligata a sentire i comuni. Nella relazione è stato detto di lasciare un certo periodo di tempo a disposizione perchè si presume che la Giunta Provinciale interpellì i comuni interessati. Ma non è inserito nella legge l'obbligo che debbano essere sentiti.

Vorrei sentire dall'Assessore la ragione di questa differenza.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): E' evidente che la Giunta Provinciale non ha uffici competenti in materia di trasporti e dovrà sentire i comuni interessati per fare la sintesi di queste esperienze. E' sembrato anche all'estensore della legge e al Ministero che sia un qualche cosa in più, perchè è sufficiente domandare alla Giunta Provinciale che ne domanderà conto ai Comuni, lasciando un margine maggiore di tempo. E' una cosa ovvia che non ci sembrava dovesse essere consolidata perchè la Giunta da sola non può esprimersi se non sentendo i comuni. Non c'è necessità. Lo deve fare.

VINANTE (Segretario-questore - P.S.I.): Mi sembra questa sia un'impressione, un parere, un'idea che ha lei, signor Assessore, nel dire che è ovvio, ma se non esiste l'obbligo la Giunta Provinciale può anche dare il parere indipendentemente dall'aver sentito i comuni interessati. Vorrei presentare un emendamento, se mi si consente il tempo di presentarlo, per imporre l'obbligo di sentire anche i comuni.

(*Assume la Presidenza il Presidente Maggano*).

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento che prevede l'inserzione, dopo la parola « richiesta » al V comma, delle parole

« previa consultazione dei comuni interessati », a firma Vinante, Raffaelli, Bondi. Suonerebbe così: « ...che lo esprimerà con sua deliberazione entro il termine di giorni 45 dalla richiesta, previa consultazione dei comuni interessati ».

Pongo in votazione l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Pongo ai voti l'art. 3: unanimità.

Leggo il testo della Commissione.

ART. 4 - Parere del Comitato regionale impianti a fune

*Nel corso dell'istruttoria, sulla domanda di concessione sarà sentito il parere del Comitato regionale impianti a fune, di cui al seguente comma, che si esprimerà sull'ammissibilità delle caratteristiche tecniche generali dell'impianto e sull'opportunità dell'iniziativa.*

*E' istituito il Comitato regionale impianti a fune, che sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa delibera della Giunta stessa e sarà composto:*

a) dall'Assessore regionale dei trasporti, delegato dal Presidente della Giunta Regionale, in qualità di presidente;

b) dal Direttore regionale dei trasporti;

c) da due esperti, nel settore degli impianti a fune, designati dalla Giunta Regionale, sentita la Sezione Autonoma della FENIT. Di essi uno deve essere del gruppo etnico tedesco;

d) da un rappresentante dei direttori di esercizio scelto fra una terna di nominativi proposti dalla Sezione Autonoma della FENIT. Nella terna suddetta deve essere compreso un nominativo del gruppo etnico tedesco;

e) da due ingegneri, uno per la provincia di Trento e uno per la provincia di Bolzano, scelti fra due terne di nominativi proposti dai rispettivi Ordini degli ingegneri. Nella terna proposta dall'Ordine degli ingegneri di Bolzano devono essere compresi due nominativi del gruppo etnico tedesco;

f) da due ingegneri, esperti nel settore degli impianti a fune, designati rispettivamente dalla Giunta Provinciale di Trento e di Bolzano, sentita la Sezione Autonoma della FENIT.

Dei due componenti nominati in base alle lettere d) ed e), uno deve essere del gruppo etnico tedesco.

Con lo stesso decreto saranno nominati, su proposta della Giunta Regionale, due membri supplenti esperti in impianti a fune, di cui uno del gruppo etnico tedesco, che sostituiranno i rispettivi membri effettivi in caso di esame di domande nei confronti delle quali un componente la Commissione sia direttamente interessato.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della Direzione regionale dei trasporti nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Il Comitato regionale impianti a fune rimarrà in carica 3 anni, salvo rinnovo, e i suoi membri avranno diritto ad un compenso a norma della L.R. 5.1.1954, n. 1.

Per gli impianti di particolare importanza e complessità la Giunta Regionale, a norma dell'art. 83 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, potrà, con sua deliberazione, sostituire al parere del Comitato regionale impianti a fune il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con R.D. 17 gennaio 1926.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

#### ART. 5 - Rilascio della concessione

La concessione è accordata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme parere della Giunta stessa, previa approvazione del progetto, da parte della Direzione regionale dei trasporti.

L'approvazione di cui al primo comma dovrà, di norma, rispettare il parere sostanziale del Comitato regionale impianti a fune; qualora la Direzione intenda discostarsene dovrà motivare il suo diverso orientamento.

Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Qualora occorra provvedere all'imposizione di servitù od a espropri, il decreto di concessione è adottato anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

#### ART. 6 - Durata della concessione

La concessione di cui all'art. 1 della presente legge è accordata per un periodo di tempo non eccedente i seguenti limiti:

a) anni 30 per funivie bifuni con movimento dei veicoli « a va e vieni »;

b) anni 20 per funivie bifuni con movimento unidirezionale dei veicoli, continuo od intermittente, e per funivie monofuni ad agganciamento automatico;

c) anni 10 per funivie monofuni a veicoli permanentemente agganciati.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

#### ART. 7 - Visita di ricognizione al termine dei lavori di costruzione

Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto, il concessionario sarà tenuto a comunicare all'Assessorato regionale dei trasporti l'avvenuta ultimazione degli stessi.

Prima che sia iniziato l'esercizio l'impianto sarà sottoposto ad una visita di ricognizione da parte di una Commissione tecnica, che sarà composta dal Direttore regionale dei trasporti e da due membri del Comitato regionale impianti a fune nominati dal Comitato stesso.

Della visita di ricognizione dovrà essere redatto verbale dal quale risultino le caratteristiche dell'impianto costruito, le prove e le verifiche fatte nel corso della visita; in esso sarà espresso se l'impianto possa ammettersi al pubblico servizio. Copia del verbale della visita di ricognizione sarà trasmesso all'interessato e, se positivo, costituirà titolo di autorizzazione all'inizio dell'esercizio.

La Commissione di cui sopra potrà adottare i provvedimenti cautelari previsti all'articolo 10 della presente legge.

Nel caso che sia stato applicato l'ultimo comma dell'art. 4, alla visita di ricognizione parteciperà pure un membro della Commissione funicolari aeree e terrestri.

CORSINI (P.L.I.): Non so se è possibile presentare un emendamento formale, mi pare che il terz'ultimo comma si possa prestare a qualche equivocità. Si dice « copia del verbale

della visita di ricognizione sarà trasmessa all'interessato e, se positiva, costituirà titolo ecc. ». Non sarebbe forse possibile mutare formalmente la dizione, dicendo « copia del verbale della visita di ricognizione sarà trasmessa all'interessato con la eventuale autorizzazione all'esercizio, all'inizio dell'esercizio? ». Infatti chi giudica se il verbale nella sua formulazione può essere ritenuto positivo o meno? E' una questione di pura natura di dizione che forse si può mutare; propongo questo emendamento.

**PRESIDENTE:** Finchè si tratta di correzioni formali non c'è bisogno di emendamento scritto, altrimenti qui lei modifica abbastanza il testo, per cui adesso vediamo se non è il caso di presentare un emendamento per iscritto.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** Riferendomi all'osservazione giusta fatta dal prof. Corsini adesso in merito all'art. 7 mi ricordo che in occasione abbiamo discusso di analogo caso rispetto all'art. 11; abbiamo introdotto una modifica in questo senso e penso che potremo reperirla. Esattamente a pagina 10 della legge, all'ultimo comma: « L'autorizzazione all'esercizio sarà trasmessa unitamente alla copia del verbale della visita di ricognizione ». Una modifica in questo senso si potrebbe eventualmente introdurre anche in questo articolo.

**PRESIDENTE:** Vediamo se l'Assessore Berlanda ha qualche osservazione.

**BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.):** Come Giunta avevamo accettato l'emendamento al terz'ultimo comma dell'art. 11, perciò niente vieta di accettare l'emendamento analogo a questo comma, se la commissione lo fa per ragioni di prudenza. L'Assessorato voleva semplificare; ma le ragioni di prudenza edotte dalla commissione ed espresse all'art. 11 sono sembrate fondate, per cui ho dato accettazione a quello. Perciò accettando quello si può accettare la stessa formula anche in questo comma.

**PRESIDENTE:** Senonchè qui si parla di « copia del verbale della visita di ricognizione sarà trasmessa all'interessato », poi si parla

di « autorizzazione all'esercizio sarà trasmessa unitamente alla copia del verbale della visita di ricognizione ».

**BERLANDA (Assessore industria, commercio, trasporti, turismo - D.C.):** I testi sono uguali. Nel testo della Giunta il quarto comma dell'art. 7 ed il terzultimo comma dell'art. 11 sono uguali, se lei, Presidente, vede. Mutando la commissione il terz'ultimo comma dell'articolo 11 è evidente che si può adottare lo stesso criterio anche nell'art. 7, perchè i due testi erano identici, e la Giunta può accettare l'identico emendamento.

**PRESIDENTE:** In maniera che il quarto comma dell'art. 7 prenderebbe il testo del terzo ultimo comma dell'art. 11 della commissione; allora il testo del terz'ultimo comma proposto dalla commissione sostituirebbe il testo del IV comma dell'art. 7.

**BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.):** Se no sarebbero due procedure diverse.

**PRESIDENTE:** Ci vorrebbe un emendamento; ci vuole perchè dopo chi deve scrivere la legge deve trovare nelle pagine questi emendamenti quando deve trascrivere gli articoli. Basta dire: prego di sostituire, si chiede di sostituire il testo del IV comma dell'art. 7 con il testo previsto al terz'ultimo comma dell'articolo 11, come proposto dalla commissione. La proposta, che ho già letto, è firmata da tre Consiglieri: Cecon, Corsini e Lorandi. Chi è d'accordo con l'emendamento? E' approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'art. 7 così emendato: unanimità.

Leggo l'art. 8 nel testo della commissione:

#### ART. 8 - Modalità del servizio

*Le modalità del servizio, le tariffe e gli orari, come pure le loro modifiche, sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore regionale dei trasporti da lui delegato.*

*Il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, sarà tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale entro i limiti di peso che saranno stabiliti nel disciplinare di concessione.*

*Il concessionario dovrà dimostrare di essere coperto da una garanzia assicurativa nei limiti fissati nel disciplinare per gli infortuni ed i danni arrecati, da fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle persone trasportate nonché alle terze persone ed alle cose trasportate.*

*Alla scadenza delle polizze di assicurazione, il concessionario dovrà provvedere al rinnovo delle stesse e darne dimostrazione alla Direzione regionale dei trasporti.*

*Il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente all'Assessorato regionale dei trasporti qualsiasi incidente o qualsiasi fatto che turbi o abbia turbato il regolare esercizio dell'impianto.*

VINANTE (P.S.I.): Ho visto che la commissione ha portato un emendamento per quanto riguarda la determinazione dei limiti di copertura assicurativa, perchè effettivamente, lasciando alla libertà del concessionario questa poteva anche essere stipulata, considerato anche gli oneri assicurativi, in misura inferiore alle esigenze.

Ora qui si è trovata una formula abbastanza tranquilla; però io gradirei un'assicurazione o una dichiarazione. Il fatto che la assicurazione deve essere fatta nei limiti fissati dal disciplinare, non dice però che i limiti che dovranno essere fissati nel disciplinare, dovranno essere in rapporto all'entità ed all'importanza degli impianti funiviari. Io credo che si debba sottintendere, però vorrei sentire dall'Assessore se ritiene sufficientemente tranquilla questa dizione inserita nell'articolo, senza porre una precisazione agli organi che dovranno compilare il disciplinare.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): La osservazione di Vinante è esatta; resta il fatto però che le garanzie vi sono in quanto vengono collocate in questo titolo primo della legge, cioè riferendosi agli impianti più importanti le nor-

me sono più severe; troverà poi al titolo secondo per impianti meno importanti delle norme diverse e con mano più leggera. Qui le società di assicurazione hanno dei massimali comuni, per cui la situazione è tale da lasciare perfettamente tranquilli con questa dizione. Abbiamo avuto dei contatti con tutti gli istituti assicurativi e questa formula consente di essere tranquilli per tutte le eventuali disgrazie che possono accadere alle persone trasportate. Perciò è una formula che è di gradimento non solo ai concessionari, ma anche alle società assicuratrici che hanno già rapporti in atto, e al Ministero.

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare che questo articolo dovrebbe trovare una più precisa esplicazione in sede di regolamento della legge, perchè non dovrebbe essere lasciato al discrezionale giudizio della Giunta su ogni concessione di stabilire lì 10 milioni, lì 40, ma in rapporto alle persone trasportate ed alle caratteristiche di questi impianti. Perchè se una funivia ha una fune che corre a 5 metri dal suolo per tutto il suo tragitto c'è un grado di pericolosità inferiore a quella che supera un vuoto di qualche centinaio di metri. Ecco che la Giunta dovrebbe pensare a studiare una specie di tabella che comporti una determinazione quasi automatica del volume di assicurazione che dovrebbe essere applicata in rapporto alle caratteristiche di ogni singolo impianto; perchè si tratta soprattutto del quantum e non delle assicurazioni, se pagano o non pagano.

Le assicurazioni pagano se c'è un morto, perchè il morto è morto, se uno è disgraziato avrà da lottare per tutta la vita contro le assicurazioni. Sappiamo come stanno le cose; ma la questione di determinare quasi automaticamente, mi pare che sia la cosa più semplice anche per non dare adito a delle contestazioni da parte dei concessionari.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): Solo per tranquillizzare Paris perchè è vero quando dice queste cose. Infatti è previsto, col regolamento, nell'ultima parte della legge in un articolo

che presenterò come emendamento, lo agganciamento alle norme nazionali, in quanto queste norme di sicurezza e di garanzie sono norme di portata europea per una convenzione interstatale. Perciò proporrò lo agganciamento a quelle norme proprio perchè i massimali e le tariffe saranno uguali in tutta Europa. La preoccupazione è esatta e nel regolamento troveranno posto e noi proporremo di agganciare queste norme alle norme statali, in base ad un regolamento europeo, per cui i lavori sono in corso.

**PRESIDENTE:** Pongo ai voti l'art. 8: unanimità.

#### ART. 9 - Personale di servizio

*Ad ogni funicolare aerea in servizio pubblico per il trasporto di persone, cose o misto, deve essere preposto un Direttore di esercizio, che deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio dello Stato.*

*Il Direttore di esercizio, non necessariamente residente sul posto, è responsabile di fronte all'Amministrazione regionale della manutenzione, della efficienza degli impianti e della regolarità e sicurezza dell'esercizio. Egli viene nominato dall'esercente.*

*Il Capo del servizio è nominato dall'esercente d'accordo con il Direttore dell'esercizio, previo benestare della Direzione regionale dei trasporti, che ne verificherà l'idoneità fisica e tecnica attraverso la documentazione esibita e le prove di esame che verranno effettuate dalla Direzione regionale.*

*Il Capo del servizio dovrà essere presente durante il funzionamento dell'impianto ed è responsabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio e di tutte le altre, impartite dal Direttore nei riguardi del servizio.*

*Gli agenti dell'impianto devono essere riconosciuti idonei alle mansioni loro assegnate dal Direttore di esercizio; i macchinisti e i vice macchinisti debbono dimostrare la loro idoneità attraverso apposito esame da parte del Direttore e del Capo del servizio. A tale esame*

*presenzierà un ingegnere della Direzione regionale dei trasporti.*

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

#### ART. 10 - Sorveglianza sul servizio

*In qualunque momento, o almeno una volta all'anno, la Direzione regionale dei trasporti dispone ispezioni e verifiche per controllare l'efficienza tecnica dell'impianto e la rispondenza dello stesso alle esigenze del traffico, adottando gli eventuali provvedimenti cautelari urgenti, anche in ordine alla sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto, per ragioni di incolumità pubblica.*

*In tal caso la Giunta Regionale adotta i necessari provvedimenti definitivi nel termine di 5 giorni.*

*I concessionari sono tenuti a versare alla Amministrazione regionale, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo da determinarsi, di comune accordo, nel disciplinare di concessione.*

**VINANTE (Segretario-questore - P.S.I.):** Un'informazione vorrei chiedere all'Assessore, che dice: « I concessionari sono tenuti a versare all'amministrazione regionale, quale corrispettivo, un contributo annuo da determinarsi di comune accordo ». In caso non esistesse questo accordo e, se cioè non si arrivasse ad un accordo fra i concessionari e la direzione chi è che ha la facoltà di stabilire? Oppure esiste eventualmente la possibilità di ricorrere allo intervento presso terze persone oppure viene stabilito d'autorità dalla direzione? Bisogna che noi prevediamo anche la possibilità che l'accordo non ci sia, ed allora in quel caso come dobbiamo regolare, cioè come si regola la direzione e rispettivamente il concessionario?

**ANDREOLLI (D.C.):** Mi permetto di rispondere un po' a Vinante in merito a questo articolo. E' in pratica quanto avviene oggi. Se uno ha interesse, l'esercente è veramente interessato ad avere in mano la documentazione necessaria per far sì che la funivia o la sciovia debba funzionare, è logico che deve versare questo importo. Fino ad oggi non è codificato

e non è sancito da nessuna legge, pur tuttavia anche oggi questa prassi avviene. E' logico che chi ha interesse a far funzionare e pertanto ad avere l'atto di concessione o l'atto di autorizzazione in mano, debba accordarsi. C'era una difficoltà di ordine pratico, anzi meglio di ordine legale, perchè la cosa poteva anche essere una imposta, poteva essere una vera e propria tassa, ma noi invadevamo altre norme, e su questo la commissione si è soffermata a lungo, perchè è stato un argomento sul quale le perplessità espresse da Vinante sono emerse anche in sede di commissione. E' stato appunto per ovviare all'eventuale rinvio della legge da parte del Governo che è stata adottata questa formula che in pratica è la formula che è in uso attualmente e che non ha dato luogo a nessun inconveniente.

**PRESIDENTE:** Metto ai voti l'art. 10: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

#### ART. 11 - Rinnovo della concessione

*Il rinnovo della concessione può essere accordato più volte, su domanda da presentarsi almeno 18 mesi prima della scadenza, con una allegata relazione sullo stato di consistenza dell'impianto. Nella stessa domanda l'interessato potrà impegnarsi ad eseguire determinate modificazioni e miglioramenti.*

*La domanda dovrà essere accompagnata dai documenti previsti alla lettera d) dell'articolo 2 della presente legge.*

*La Direzione regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale impianti a fune, proporrà alla Giunta Regionale le modifiche tecniche che l'interessato dovrà introdurre per ottenere il rinnovo.*

*Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta, concederà il rinnovo con proprio decreto fissando un termine massimo per l'esecuzione delle modifiche proposte dall'interessato o di quelle imposte secondo il comma precedente.*

*Scaduta la concessione originaria, l'esercizio potrà essere ripreso solo dopo l'esito positivo della visita di ricognizione ai sensi dell'articolo 7.*

*L'autorizzazione all'esercizio sarà trasmessa unitamente alla copia del verbale della visita di ricognizione.*

*Il rinnovo della concessione non potrà superare i limiti previsti all'art. 6.*

*Qualora entro il termine previsto nel decreto di rinnovo della concessione o entro il termine prorogato per motivi comprovati su domanda dell'interessato, non vengano eseguiti i miglioramenti imposti, la concessione si intende decaduta e l'impianto sarà sottoposto alla procedura prevista al seguente articolo 14.*

**BERLANDA** (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): « All'articolo 12 »; c'è un errore di copiatura!

**PRESIDENTE:** Sì, è un errore, allora è tutto sbagliato!

**BERLANDA** (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): No, solo « all'art. 12 »!

**PRESIDENTE:** Rimane l'art. 12, e si deve scrivere « al seguente art. 12 ». E' una correzione formale.

Chi chiede la parola sull'art. 11? E' posto ai voti l'art. 11: approvato all'unanimità.

#### ART. 12 - Destinazione degli impianti nel caso di mancato rinnovo

*Qualora il concessionario non richieda o non ottenga, a sensi dell'articolo precedente, il rinnovo della concessione, è data facoltà al comune o al consorzio obbligatorio dei comuni interessati, costituito secondo le norme contenute nel Testo Unico della legge comunale e provinciale, di acquistare gli impianti al prezzo di stima.*

*Qualora l'impianto sia stato costruito col contributo regionale, al suddetto prezzo di stima sarà detratta una somma pari al contributo già corrisposto o vincolato per operazioni finanziarie, ridotta della percentuale di deprezzamento dell'impianto.*

*Gli enti di cui sopra potranno esercitare gli impianti in base a nuova concessione regionale, che verrà rilasciata secondo le norme previste dall'art. 11.*

Qualora detti enti, con espressa deliberazione, rinuncino ad acquistare l'impianto, analoga facoltà è data alle stesse condizioni a chi ne faccia domanda a norma dell'art. 11.

In caso di mancato accordo fra le parti, la Direzione regionale dei trasporti, sentito il parere della Commissione regionale impianti a fune, fisserà il prezzo di stima. E' ammesso il ricorso a sensi dell'art. 34 della L.R. 17.5.1956, n. 7.

E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

#### ART. 13 - Decadenza della concessione

L'Amministrazione regionale può pronunciare la decadenza della concessione quando il concessionario, che sia stato difidato, continui ad effettuare il servizio con gravi e ripetute irregolarità e non ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione o si renda comunque inadempiente agli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione o imposte da norme di legge o regolamenti.

E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

#### ART. 14 - Destinazione degli impianti nel caso di decadenza

La decadenza della concessione è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta stessa.

Nel decreto sarà fissato un termine, la cui misura massima sarà di giorni 60, entro il quale il Comune o il consorzio dei comuni interessati potranno richiedere la concessione per l'esercizio dell'impianto. Nella domanda gli enti interessati potranno impegnarsi ad introdurre determinate modifiche all'impianto.

Qualora, trascorso il termine suddetto, non sia pervenuta la domanda di concessione, quest'ultima sarà rilasciata a colui che risulterà vincitore di una gara da indire nelle forme della licitazione privata.

In ogni caso, e prima dell'invito di cui al comma precedente, spetta alla Giunta Regionale prestabilire il capitolato di oneri per l'esercizio del servizio.

In pendenza del suddetto provvedimento l'impianto non potrà essere esercitato.

E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

#### ART. 15 - Revoca della concessione

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme parere della Giunta Regionale stessa, la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse.

E' posto ai voti l'art. 15: unanimità.

#### ART. 16 - Pagamento degli impianti nel caso di revoca

Quando la concessione sia revocata, il concessionario avrà diritto di riscuotere il prezzo dell'impianto determinato sulla base della stima che sarà eseguita dalla Direzione regionale trasporti, con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, ridotto della percentuale di deprezzamento di cui al II comma dell'art. 12.

Si applicano anche in tal caso le disposizioni dell'art. 34 della L.R. 17 maggio 1956, n. 7.

E' posto ai voti l'art. 16: unanimità.

#### ART. 17 - Recupero di somme a favore della Regione

Nel caso che non si addivenga ad una concessione e in ogni caso di cessazione definitiva, per qualunque motivo dell'esercizio, la Regione ha diritto di recuperare le somme eventualmente corrisposte o vincolate sui contributi accordati, prescrivendo, se necessario, la demolizione dell'impianto.

E' posto ai voti l'art. 17: unanimità.

### Titolo II

#### ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A FUNE

#### ART. 18 - Impianti a fune senza rotaie

La costruzione e l'esercizio di slittovie, sciovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a fune senza rotaie, in servizio pubblico, sono soggetti a concessione regionale quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò

*che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea.*

*Negli altri casi la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad autorizzazione regionale.*

E' posto ai voti l'art. 18: unanimità.

**ART. 19 - Durata della concessione e dell'autorizzazione**

*La concessione viene accordata per la durata massima di anni 10 salvo rinnovo ai sensi dell'art. 24.*

*L'autorizzazione è accordata per la durata di una stagione.*

E' posto ai voti l'art. 19: unanimità.

**ART. 20 - Domanda degli interessati**

*La domanda per la concessione e per l'autorizzazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dei trasporti, corredata dalla documentazione prevista ai punti a), b), c), e), f), dell'art. 2 nonché dai documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati all'impianto per un periodo di tempo pari almeno alla durata della concessione o della autorizzazione richiesta ed inoltre da un deposito per spese di istruttoria il cui ammontare massimo sarà pari al 2 per mille sul totale di spesa o comunque non inferiore a lire 50 mila.*

E' posto ai voti l'art. 20: unanimità.

**ART. 21 - Istruttoria della domanda**

*Le domande corredate dagli elementi di cui all'art. 20, sono istruite dalla Direzione regionale dei trasporti. Nel corso dell'istruttoria dovrà essere sentito il parere degli enti locali interessati; i comuni dovranno trasmettere i loro pareri entro giorni 20, le Province entro giorni 30, dalla richiesta. Qualora entro i termini suddetti non sia pervenuto alla Direzione regionale dei trasporti alcun parere, questo si intende favorevole. Per gli impianti soggetti a concessione potrà essere udito il parere del Comitato regionale impianti a fune.*

E' posto ai voti l'art. 21: unanimità.

**ART. 22 - Rilascio della concessione e dell'autorizzazione**

*La concessione è accordata a sensi del I comma dell'art. 5 della presente legge.*

*L'autorizzazione è accordata, previa approvazione in linea tecnica del progetto da parte della Direzione regionale dei trasporti, dall'Assessore regionale dei trasporti all'uopo delegato dalla Giunta Regionale.*

E' posto ai voti l'art. 22: unanimità.

**ART. 23 - Modalità, personale e sorveglianza del servizio**

*Per gli impianti di cui all'art. 18 valgono, in quanto compatibili, le norme previste agli artt. 7, 8, 9 e 10 della presente legge.*

*Per gli impianti soggetti ad autorizzazione, il Capo del servizio previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 9 può assumere le funzioni di Direttore di esercizio.*

*Per gli stessi impianti la visita di ricognizione sarà effettuata da un ingegnere della Direzione regionale dei trasporti.*

E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

**ART. 24 - Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione**

*La concessione può essere rinnovata nelle forme di cui al I comma dell'art. 5.*

*L'interessato dovrà, almeno 12 mesi prima della scadenza, presentare domanda accompagnata dalla rilevazione di cui al I comma dell'art. 11 e dai documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati.*

*Sulla domanda si procede a termini dell'art. 21.*

*L'autorizzazione, su domanda dell'interessato, può essere rinnovata dall'Assessore regionale dei trasporti, sentita la Direzione regionale dei trasporti, purchè l'impianto mantenga le caratteristiche di quello precedentemente autorizzato e semprechè il richiedente abbia la libera disponibilità dei terreni interessati dall'impianto.*

E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

Titolo III

NORME FINALI

ART. 25 - Norme transitorie

*All'entrata in vigore della presente legge, tutti coloro che esercitano uno dei servizi pubblici di cui agli artt. 1 e 18, salvi i casi previsti all'ultimo comma del presente articolo, sono tenuti a denunciare, entro 60 giorni, il loro esercizio e ad inoltrare domanda per ottenere la concessione.*

*Unitamente alla domanda dovranno essere presentati:*

- a) il progetto esecutivo dell'impianto;*
- b) i documenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 della presente legge;*
- c) il bilancio d'esercizio dei due ultimi anni e comunque del periodo di esercizio in corso qualora l'impianto fosse più recente;*
- d) un deposito per spese di istruttoria di L. 100.000.*

*La concessione per tali impianti dovrà seguire la procedura prevista dagli artt. 3, 4, 5, 7, 21 e 22 della presente legge.*

*Qualora il Comitato regionale impianti a fune, in sede d'istruttoria non consenta sulle caratteristiche dell'impianto in atto, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore regionale dei trasporti da lui delegato, potrà subordinare la concessione all'esecuzione, entro un determinato termine, delle modificazioni dell'impianto.*

*Qualora, entro il termine previsto nel primo comma del presente articolo, l'interessato non abbia provveduto alla denuncia dell'impianto, l'Amministrazione dispone la chiusura dello stesso. L'esercizio dell'impianto non potrà essere ripreso fin tanto che l'interessato non abbia ottenuto il decreto di concessione.*

*Coloro che esercitano uno degli impianti, previsti agli artt. 1 e 18, in base a concessione o ad autorizzazione provvisoria rilasciata dal Ministero dei Trasporti, dovranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, depositare presso l'Assessorato regionale dei trasporti copia autentica della concessione e del relativo atto capitolato di concessione.*

VINANTE (Segretario - Questore - P.S.I.):  
A me sembra che l'articolo formulato dalla

commissione per coloro che sono già in concessione sia un po' oneroso, in quanto costoro gestiscono un esercizio funiviario in base ad una concessione, al decreto di concessione e a un capitolato di disciplinare di servizio già in vigore. Ora prescrivere a questi concessionari di dover effettuare depositi di spesa di 100 mila lire e dover sottostare a tutte le altre disposizioni quando l'esercizio che è già in concessione, può essere condotto sulla base del disciplinare che è in possesso, mi pare eccessivo.

Non so se l'Assessore vede giustificata questa aggiunta da parte della commissione, se non si possa invece trovare una formula di alleggerimento degli oneri e delle pratiche per coloro che sono già in possesso.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): La osservazione di Vinante sarebbe esatta se non ci fosse un fatto nuovo anche nell'ordinamento degli impianti a fune dello Stato. Infatti è di recente emanazione un complesso di nuove norme dello Stato per cui dal primo di gennaio prossimo tutti gli impianti a fune già concessi dallo Stato subiranno questa procedura di revisione a cura degli Ispettorati della motorizzazione. Nel lavoro preparatorio della legge ci siamo adeguati a questa norma e siamo nei termini di questa revisione di nuove norme di sicurezza nel complesso della gestione. Lo Stato deve fare questo perchè sta contraendo impegni internazionali su campo europeo per gli impianti a fune. Noi facciamo quello che fa lo Stato, proprio perchè le norme saranno diverse dal primo di gennaio; anche nelle Province del Piemonte e di Belluno con il primo di gennaio è in atto questa revisione completa, per cui è una norma concordata che viene in sintonia con lo Stato e non è un appesantimento, ma un procedere di conserva per nuove norme che sono di competenza al di là dello stato nostro per impegni che si stanno assumendo. Non è che siamo fuori luogo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 25: unanimità.

ART. 26 - Norme regolamentari di attuazione.

*Con regolamento per la esecuzione della presente legge possono essere stabilite, sentito il Comitato regionale impianti a fune, norme generali e speciali per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari.*

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte della Giunta a firma di Berlanda, Dalvit e Samuelli, cioè aggiungere al I.mo comma già letto un secondo comma del seguente tenore: « Per quanto riguarda le condizioni di sicurezza saranno adottate le norme dettate dai regolamenti dello Stato, ferma restando la attribuzione alla Regione di tutte le funzioni di sorveglianza ».

**BERLANDA** (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): Per le norme di sicurezza che suggeriva Paris, effettivamente le norme di sicurezza per quanto riguarda la sicurezza delle persone assicurate sono norme internazionali; per questo richiamo il desiderio è di doversi adeguare. Nel frattempo gli impegni internazionali vengono a maturarsi, la nostra legge sarebbe completa con questo richiamo. Non potremmo discostarci per le norme di sicurezza per le persone, questo è evidente e il suggerimento dato da Paris viene accolto con questo emendamento.

**CORSINI** (P.L.I.): Un'osservazione a proposito del futuro: perchè « saranno adottate »? Queste norme di sicurezza dello Stato esistono già, ed allora la dizione deve essere « sono adottate », oppure non esistono, rimane la carenza che dovrebbe essere completata. Propongo perciò che si trasformi il « saranno » in « sono adottate ».

**PRESIDENTE**: Modifichiamo subito in « sono adottate ». Altri che chiedono la parola sull'emendamento? Nessuno, pongo ai voti l'emendamento: è approvato all'unanimità. Pongo ai voti l'art. 26 emendato; approvato all'unanimità.

E' stato presentato un altro emendamento aggiuntivo, che chiede la istituzione di un art. 26 bis, a firma di Nardin, Scotoni, Molignoni ed Arbanasich del seguente tenore: « L'esercizio delle funzioni amministrative... ».

**SCOTONI** (P.C.I.): Competenze!

**PRESIDENTE**: Qui dice «funzioni». «L'esercizio delle funzioni amministrative previste negli articoli precedenti è delegato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. Le domande di cui agli articoli 2 e 20 dovranno essere presentate, corredate dai prescritti documenti, alla Giunta provinciale competente per territorio». Chi chiede la parola sull'emendamento?

**KESSLER** (D.C.): Illustratelo!

**PRESIDENTE**: Non c'è bisogno di illustrazione.

**SCOTONI** (P.C.I.): Per dire che è la stessa formula già approvata dal Consiglio Regionale sulle norme della disciplina sui rifugi alpini, legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, l'articolo nei primi due commi riproduce i primi due commi dell'art. 6.

**PRESIDENTE**: C'è qualche Consigliere che non ha capito il suo intervento, vorrebbe fare il piacere di ripetere?

**SCOTONI** (P.C.I.): Questo articolo aggiuntivo non fa che ripetere la formula contenuta in una precedente legge regionale e precisamente nella N. 14 del 24.6.1957, riguardante le norme sulla disciplina dei rifugi alpini, che intendeva delegare ed ha delegato le competenze amministrative previste da quella legge alla Provincia. I proponenti ritengono che anche in questo settore valga l'applicazione dell'art. 14, che se ben ricordo era una delle maggiori rivendicazioni presentate negli anni passati, e perciò si proceda alla delega delle funzioni amministrative secondo quella formula che certamente non dovrebbe incontrare la opposizione da parte del Governo, in quanto è già collaudata da una precedente legge.

**BENEDIKTER** (Assessor für allgemeine Verwaltungsangelegenheiten - S.V.P.): Ich glaube, dass dieser Antrag Anlass zu einer Erklärung sein muss, warum die Gruppe der Südtiroler Volkspartei für dieses Gesetz nicht die

Applicazione dell'art. 14 ha richiesto. Poiché è evidente che non si può arrivare all'art. 14 prima di aver discusso l'art. 13, è necessario che si discuta prima l'art. 13. Poiché l'art. 13 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 14. Poiché l'art. 14 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 15. Poiché l'art. 15 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 16. Poiché l'art. 16 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 17. Poiché l'art. 17 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 18. Poiché l'art. 18 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 19. Poiché l'art. 19 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 20. Poiché l'art. 20 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 21. Poiché l'art. 21 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 22. Poiché l'art. 22 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 23. Poiché l'art. 23 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 24. Poiché l'art. 24 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 25. Poiché l'art. 25 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 26. Poiché l'art. 26 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 27. Poiché l'art. 27 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 28. Poiché l'art. 28 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 29. Poiché l'art. 29 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 30. Poiché l'art. 30 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 31. Poiché l'art. 31 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 32. Poiché l'art. 32 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 33. Poiché l'art. 33 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 34. Poiché l'art. 34 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 35. Poiché l'art. 35 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 36. Poiché l'art. 36 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 37. Poiché l'art. 37 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 38. Poiché l'art. 38 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 39. Poiché l'art. 39 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 40. Poiché l'art. 40 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 41. Poiché l'art. 41 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 42. Poiché l'art. 42 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 43. Poiché l'art. 43 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 44. Poiché l'art. 44 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 45. Poiché l'art. 45 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 46. Poiché l'art. 46 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 47. Poiché l'art. 47 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 48. Poiché l'art. 48 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 49. Poiché l'art. 49 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 50. Poiché l'art. 50 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 51. Poiché l'art. 51 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 52. Poiché l'art. 52 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 53. Poiché l'art. 53 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 54. Poiché l'art. 54 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 55. Poiché l'art. 55 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 56. Poiché l'art. 56 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 57. Poiché l'art. 57 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 58. Poiché l'art. 58 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 59. Poiché l'art. 59 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 60. Poiché l'art. 60 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 61. Poiché l'art. 61 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 62. Poiché l'art. 62 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 63. Poiché l'art. 63 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 64. Poiché l'art. 64 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 65. Poiché l'art. 65 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 66. Poiché l'art. 66 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 67. Poiché l'art. 67 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 68. Poiché l'art. 68 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 69. Poiché l'art. 69 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 70. Poiché l'art. 70 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 71. Poiché l'art. 71 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 72. Poiché l'art. 72 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 73. Poiché l'art. 73 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 74. Poiché l'art. 74 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 75. Poiché l'art. 75 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 76. Poiché l'art. 76 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 77. Poiché l'art. 77 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 78. Poiché l'art. 78 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 79. Poiché l'art. 79 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 80. Poiché l'art. 80 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 81. Poiché l'art. 81 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 82. Poiché l'art. 82 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 83. Poiché l'art. 83 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 84. Poiché l'art. 84 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 85. Poiché l'art. 85 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 86. Poiché l'art. 86 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 87. Poiché l'art. 87 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 88. Poiché l'art. 88 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 89. Poiché l'art. 89 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 90. Poiché l'art. 90 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 91. Poiché l'art. 91 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 92. Poiché l'art. 92 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 93. Poiché l'art. 93 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 94. Poiché l'art. 94 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 95. Poiché l'art. 95 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 96. Poiché l'art. 96 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 97. Poiché l'art. 97 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 98. Poiché l'art. 98 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 99. Poiché l'art. 99 è stato discusso e approvato, è necessario che si discuta l'art. 100.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Lo sappiamo; allora riproponetela se questa non va bene.

**BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.):** Anticipo in questa discussione di emendamento il ringraziamento che volevo dare ai signori componenti della commissione. E' stata questa una legge tecnica il cui canovaccio è stato preparato dal prof. Benvenuti, e, come avvertono i colleghi del Consiglio, elaborata in modo molto attento dalla commissione, e la Giunta ha accettato tutti i miglioramenti formulati dalla commissione stessa, tanto che la legge così come si presenta ha avuto un iter tranquillo. Su questa materia credo che anche i colleghi proponenti l'ultimo emendamento possano convenire, come ha convenuto la commissione e la Giunta che in materia così delicata e difficile la unificazione dei criteri di conduzione, di sorveglianza e di vigilanza e di norme in atto per la Regione intera in questo settore vada mantenuto. E' un settore dei più delicati, legato all'economia turistica e credo con assoluta serietà che si possa continuare su questa strada. Se guar-

dano al numero degli impianti che nella relazione era contenuto, più della metà sono nella Regione, e gli inconvenienti ed incidenti non ci sono, la conduzione di materie tecniche come questa va fatta con respiro largo di ampiezza regionale. L'atteggiamento dei colleghi tedeschi è stato di cortese comprensione fino in fondo, per cui la preghiera dell'Assessore preposto a questo delicato settore è che la legge sia votata organica come è e nel modo come siamo giunti alla fine, per dare una disciplina a questo settore. Questa preghiera ci fa convinti di essere al servizio della nostra economia soprattutto nel ramo dei trasporti, ma soprattutto nel settore dei trasporti a fune e della nostra economia turistica, per cui l'orientamento della Giunta, evidentemente, è di non accettare un emendamento del genere.

**PRESIDENTE:** Altri che chiedono la parola sull'emendamento? E' posto ai voti l'emendamento: 7 favorevoli, 8 astenuti, 16 contrari. E' respinto. Chi chiede la parola per dichiarazione di voto?

**ANDREOLLI (D.C.):** In sede di dichiarazione di voto mi sia permesso di esprimere qualche cosa in merito a questa legge.

La Giunta Regionale ha veramente fatto un lavoro notevole nella preparazione di questa legge e l'Assessore Berlanda ha reso atto alla commissione che nello svolgere questo lavoro si è veramente dedicata con fervore oltre che con attività. Dico con fervore anche perchè molti erano i contrasti e molte le divergenze, certe divergenze provocate, oltre che dal testo della Giunta, da quelle che erano le proposte che sono venute fuori e mi permetto di accennare a questo proprio perchè era necessario che la commissione ad un certo momento tenesse conto di quelle modifiche alla legge e dei suggerimenti che un ente qualificato come la FE-NIT aveva fatto pervenire all'Assessorato regionale, il quale a sua volta le aveva trasmesse alla commissione.

Ho detto che è un provvedimento legislativo di portata, vorrei dire, eccezionale che regolarizza un settore molto importante dell'attività turistica, e lo regolarizza con un certo

coraggio. Si è affrontato il problema degli espropri per quanto riguarda i terreni, si è affrontato il problema di imposizione della servitù perchè gli impianti possano avvenire senza difficoltà; nello stesso tempo tenendo conto di quelle che sono le categorie interessate, e le categorie interessate stamane è stato detto che sono tre: costruttori, esercenti, e persone che adoperano gli impianti, proprio per questa terza categoria di persone interessate è stata coraggiosamente affrontata anche la possibilità di esproprio degli impianti, non lo chiamerei esattamente con questa parola, ma la possibilità di dare l'impianto in esercizio ai comuni, comunque a consorzi di comuni.

Ho detto che è stato un passo notevole nel campo dell'attività turistica della Regione e mi auguro che altre leggi di questo genere possano venire a regolarizzare in forma efficiente, come fa questa, che si pone in votazione, in questo specifico settore dei trasporti a fune. In commissione con molta soddisfazione di tutti i componenti si è ottenuta una votazione totalitaria, del resto abbiamo visto che la stessa votazione è stata raggiunta anche in Consiglio Regionale e mi auguro che altre leggi possano subire la stessa sorte di questa.

**PRESIDENTE:** Altri che chiedono la parola per dichiarazione di voto?

**UNTERRICHTER** (Vizeregionalassessor - S.V.P.): Dieses Gesetz ist heute nachmittag verhältnismässig rasch erledigt worden. Das heisst aber nicht, dass es nicht sehr sorgfältig vorbereitet wurde. Tatsächlich hat das Assessorat mit den interessierten Kreisen in den vergangenen Monaten wiederholt Fühlung genommen und sich nach Möglichkeit bemüht, die verschiedenen Einwendungen zu berücksichtigen. Tatsächlich handelt es sich um ein Gesetz von ausserordentlicher Bedeutung für unsere beiden Provinzen, die, gerade was den Seilbahnbetrieb anbelangt, an der Spitze von ganz Italien stehen. Es ist anzuerkennen, dass Assessor Berlanda, der dieses Gesetz vorgelegt hat, verschiedene Einwendungen, die die interessierten Kreise und auch ich als Sprecher die-

ser Kreise vorgebracht haben, ziemlich weitgehend berücksichtigt hat. Besonders in einem Punkt entfernt sich das Gesetz weitgehend von dem Staatsgesetz.

Das Staatsgesetz sieht, wie Sie vielleicht wissen, vor, dass diese Seilbahnbetriebe nach dem Verfall der Konzession den Gemeinden zufallen, also sozialisiert werden. Dies wäre in unserem Falle, wo es sich vielfach um Betriebe handelt, die durch die Initiative der kleinen Leute, der Bevölkerung selbst, ins Leben gerufen werden, eine grosse Ungerechtigkeit gewesen. Man braucht da nur auf einige Seilbahnen hinzuweisen. Nehmen wir den Fall von Meransen her, wo wirklich verhältnismässig arme Bauern mit ihren eigenen Ersparnissen diese Seilbahn ins Leben gerufen haben, wo sie wahrscheinlich weder eine angemessene Verzinsung noch eine Amortisierung aus dem Betrieb der Seilbahn allein erzielen werden, sondern wo sie diese Massnahmen nur ergriffen haben, um ihre Gemeinde wirtschaftlich vorwärtszubringen und sie dem Fremdenverkehr und dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung leichter zugänglich zu machen. Da wäre es also besonders ungerecht gewesen, wenn so eine Seilbahn nach Aufhören der Konzession der Gemeinde zugefallen wäre.

Es ist somit anzuerkennen, dass es gelungen ist, in das Regionalgesetz den Passus aufzunehmen, dass diese Seilbahnen nicht sozialisiert werden, das heisst nicht den jeweiligen Gemeinden zufallen. Es ist zu hoffen, dass auch bei der Approbierung dieses Gesetzes seitens des Staates dieser Umstand berücksichtigt wird und das Gesetz durchgeht. Denn es wäre wirklich eine grosse Ungerechtigkeit, es wäre gerade das Gegenteil einer Sozialisierung, wenn man nicht berücksichtigen würde, dass gerade die Initiative dieser armen Bergbauern es oft erst ermöglicht, die Seilbahnen ins Leben zu rufen und sie der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Wir wollen also hoffen, dass dieses Gesetz sich zum Segen des Fremdenverkehrs und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unserer Provinzen auswirken wird.

(Assume la Presidenza il Presidente Albertini).

**PRESIDENTE:** Altri che chiedono la parola? Si pone in votazione la legge. Prego distribuire le schede. (Votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 34 favorevoli, 3 astenuti.

La legge è approvata.

Vorrei proporre al Consiglio Regionale che invece di iniziare la legge sull'ordinamento dei comuni che è molto ampia e complessa, si volesse inserire all'ordine del giorno la variazione di bilancio e discutere quella. Poi andare a domani mattina. Abbiamo un'ora di tempo, bisogna però votare l'inserimento all'ordine del giorno. Distribuire le schede. E' una cosa urgente anche per il Consiglio Regionale, il quale ha bisogno di 17 milioni per finire la legislatura.

**DALSASS (S.V.P.):** Non si può influenzare...

**PRESIDENTE:** Bisogna influenzare un pochino... Devo rettificare l'esito della votazione di prima: 34 favorevoli, 3 astenuti, 1 contrario. Il triumvirato dei nostri segretari ha commesso il primo errore...

(Segue votazione a scrutinio segreto). Esito della votazione: 33 votanti: 31 sì, 2 no. Il provvedimento è inserito all'ordine del giorno.

**Disegno di Legge N. 79:** «Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1958».

**DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.):** (legge la relazione della Giunta).

**MAGNAGO (Vicepresidente - S.V.P.):** (legge la relazione della Commissione delle finanze).

**PRESIDENTE:** E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Procediamo con la votazione delle Tabelle.

#### Tabella A

*Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958*  
In aumento:

##### *Entrata ordinaria*

##### *Redditi patrimoniali*

*Cap. n. 4 - Reddito lordo delle foreste demaniali regionali (art. 58 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) - L. 16.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 4: unanimità.

##### *Imposte regionali*

*Cap. n. 10 - Imposta sull'energia elettrica prodotta nella regione (art. 63 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e leggi regionali 14 febbraio 1949, n. 1 e 9 ottobre 1953, n. 14) - Lire 26.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 10: unanimità.

##### *Entrata straordinaria*

##### *Vendita di beni*

*Cap. n. 30 - Vendita di beni immobili fruttiferi - L. 1.500.000.*

E' posto ai voti il cap. 30: unanimità.

##### *Partite che si compensano nella spesa*

*Cap. n. 34 bis - Assegnazione del Commissariato del Turismo da ripartire tra gli Enti Provinciali del Turismo operanti nella regione (art. 10 legge 4 marzo 1958, n. 174) (di nuova istituzione) - L. 42.100.000.*

E' posto ai voti il cap. 34 bis: unanimità.

*Cap. n. 34 ter (di nuova istituzione) - Entrate a termini dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, da destinare al fondo per la concessione di mutui diretti al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio alberghiero nell'ambito della regione - L. 20.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 34 ter: unanimità.

Totale L. 105.600.000.

#### Tabella B

*Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958*  
a) In diminuzione:

*Spesa ordinaria*

Finanze, Credito e Cooperazione  
Spese per gli Organi e Servizi generali della

Regione

*Cap. n. 3 - Spese per viaggi del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori - L. 500.000.*

E' posto ai voti il cap. 3: unanimità.

*Cap. n. 9 - Spese per i servizi di stampa e di informazione - L. 500.000.*

E' posto ai voti il cap. 9: unanimità.

Fondi di riserva

*Cap. n. 50 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 24 legge regionale 24 settembre 1951, n. 17) - L. 10.000.000.*

La variazione che si propone, anche d'accordo con l'Assessore alle finanze, è di portare la diminuzione del fondo di riserva a 12 milioni; chi è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Fondi speciali

*Cap. n. 51 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - L. 9.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 51: unanimità.

Previdenza, Assistenza sociale e Sanità

Attività sociali

*Cap. n. 98 - art. 2 - Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatrianti, anche a mezzo di Enti, Associazioni ed Istituti - L. 5.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 98: unanimità.

*Cap. n. 99 - Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza - L. 5.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 99: unanimità.

Spese diverse

*Cap. n. 107 - Spese per l'espletamento dei compiti propri del Comitato di collegamento tra le Casse mutue provinciali di malattia (art. 34 legge regionale 20 agosto 1954, n. 25,*

*modificato con l'art. 11 della legge regionale 27 agosto 1956, n. 11) - L. 1.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 107: unanimità.

*Spesa straordinaria*

Previdenza, Assistenza sociale e Sanità  
Attività sociali

*Cap. n. 151 - Contributi per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici destinati all'assistenza - L. 4.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 151: unanimità.

*Cap. n. 152 - Contributi per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati alla assistenza - L. 1.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 152: unanimità.

Totale in diminuzione L. 38.000.000.

b) In aumento:

*Spesa ordinaria*

Finanze, Credito e Cooperazione  
Spese per gli Organi e Servizi generali della

Regione

*Cap. n. 1 - Spese per il Consiglio regionale - L. 17.000.000.*

E' posto ai voti il cap. 1: unanimità.

Voglio dire al Consiglio Regionale che la ripartizione dei 17 milioni verrà sottoposta alla deliberazione domani mattina, in quanto noi non abbiamo ancora fatto le proposte all'Ufficio di Presidenza.

*Cap. n. 6 - Spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori - L. 500.000.*

E' posto ai voti il cap. 6: unanimità.

*Cap. n. 11 - Spese per acquisto di opere d'arte, sussidi per la realizzazione di film a carattere educativo per la gioventù e per l'organizzazione di mostre d'arte e premi di incoraggiamento ad artisti - L. 500.000.*

E' posto ai voti il cap. 11: unanimità.

*Cap. n. 13 - Spese per la documentazione delle attività dell'Amministrazione regionale. Spese e contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, studi ed*

opere di interesse regionale e per diritti d'autore - L. 1.000.000.

E' posto ai voti il cap. 13: unanimità.

#### Oneri generali della Regione

Cap. n. 18 - Assegnazione a sensi dell'articolo 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5: alla Provincia di Trento L. —; alla Provincia di Bolzano L. 10.000.000 salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie - L. 10.000.000.

E' posto ai voti il cap. 18: unanimità.

#### Agricoltura e foreste

##### Foreste

Cap. n. 67 - Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopo di propaganda forestale e turistica. Spese e contributi per la distribuzione di semi e piantine forestali e per l'istituzione di campi dimostrativi con erbe officinali - L. 250.000.

E' posto ai voti il cap. 67: unanimità.

#### Demanio forestale regionale

Cap. n. 75 - Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste - L. 1.550.000.

E' posto ai voti il cap. 75: unanimità.

Cap. n. 76 - Gestione delle segherie e degli altri stabilimenti ed utilizzazione in economia di prodotti delle foreste, spese per l'assicurazione degli edifici, materiali ed installazioni contro gli incendi - L. 1.600.000.

E' posto ai voti il cap. 76: unanimità.

#### Industria, commercio, turismo e trasporti

##### Spese generali

Cap. n. 79 - Spese per l'archivio fotografico, acquisto di materiale fotografico e cartografico - L. 500.000.

E' posto ai voti il cap. 79: unanimità.

Cap. n. 80 - Spese, contributi e sussidi per convegni e manifestazioni nella regione interessanti i settori dell'industria, del commercio, del turismo e dei trasporti - L. 1.500.000.

E' posto ai voti il cap. 80: unanimità.

#### Industria e commercio

Cap. n. 84 - Spese per pubblicazioni di ca-

rattere specifico sulla economia regionale, facenti capo all'Ufficio coordinamento statistiche e studi. Contributi e sussidi per pubblicazioni a carattere tecnico-economico che riguardano la produzione industriale ed agricola della regione - L. 2.000.000.

E' posto ai voti il cap. 84: unanimità.

#### Previdenza, Assistenza sociale e sanità

##### Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 102 - Contributi e sussidi ad ospedali, consorzi, istituti pubblici di cura ed altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera - L. 3.000.000.

E' posto ai voti il cap. 102: unanimità.

Cap. n. 103 - Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per i minorati bisognosi - L. 1.000.000.

E' posto ai voti il cap. 103: unanimità.

#### Previdenza ed assicurazioni sociali

Cap. n. 106 - Sussidi ai patronati per i servizi sociali dei lavoratori (legge regionale 9 agosto 1957, n. 15) - L. 2.000.000.

E' posto ai voti il cap. 106: unanimità.

#### Spesa straordinaria

#### Finanze, Credito e Cooperazione

##### Oneri generali della Regione

Cap. n. 111 - Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto o la costruzione di immobili e per manutenzione straordinaria. Spese per manutenzione straordinaria e forniture varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali - L. 3.000.000.

E' posto ai voti il cap. 111: unanimità.

#### Agricoltura e Foreste

##### Foreste

Cap. n. 130 - Spese per opere di rimboschimento e di difesa dalle valanghe - L. 4.250.000.

E' posto ai voti il cap. 130: unanimità.

Cap. n. 131 - Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per la manutenzione straordinaria

ria delle opere esistenti, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie (art. 5 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) - L. 7.000.000.

E' posto ai voti il cap. 131: unanimità.

Demanio forestale regionale

Cap. n. 132 - Spese per la costruzione e la riparazione straordinaria di strade e per l'acquisto, la riparazione e la costruzione di fabbricati; impianto di linee telefoniche e telegrafiche e di vie aeree per trasporto di prodotti boschivi; impianto di opifici - L. 10.850.000.

E' posto ai voti il cap. 132: unanimità.

Industria, Commercio, Turismo e Trasporti

Turismo

Cap. n. 138 quater (di nuova istituzione) - Contributo straordinario alla gestione governativa della navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda in Desenzano, per l'acquisto di un aliscafo da immettere nei servizi di linea sulle acque del Garda (legge regionale 21 novembre 1958, n. 27) (prima quota) - L. 7.000.000.

E' posto ai voti il cap. 138 quater: unanimità.

Affari generali

Spese diverse

Cap. n. 149 bis (di nuova istituzione) - Contributo straordinario ai Consorzi dei Comuni delle Province di Trento e di Bolzano - Lire 5.000.000.

E' posto ai voti il cap. 149 bis: unanimità.

Previdenza, Assistenza sociale e Sanità

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 156 bis (di nuova istituzione) - Contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Trento, per l'ampliamento della colonia permanente di Levico (legge regionale 21 novembre 1958, n. 26) (prima quota) - L. 2.000.000.

E' posto ai voti il cap. 156 bis: unanimità.

Finanze, Credito e Cooperazione

Partecipazioni azionarie

Cap. n. 158 bis (di nuova istituzione) - Partecipazione della Regione alla costituzione del-

la S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Passo del Brennero-Modena Autostrada del sole (legge regionale 20 novembre 1958, n. 25) (prima quota) - L. 9.000.000.

E' posto ai voti il cap. 158 bis: unanimità.

Industria, Commercio, Turismo e Trasporti

Partite che si compensano con l'entrata

Cap. n. 170 bis (di nuova istituzione) - Somma da ripartire tra gli Enti provinciali per il Turismo operanti nella Regione (art. 10 legge 4 marzo 1958, n. 174) - L. 42.100.000.

E' posto ai voti il cap. 170 bis: unanimità.

Cap. n. 170 ter (di nuova istituzione) - Somma da versare al fondo per la concessione di mutui diretti al potenziamento ed al miglioramento del patrimonio alberghiero nell'ambito della regione (legge 4 marzo 1958, n. 174) - L. 20.000.000.

E' posto ai voti il cap. 170 ter: unanimità.

Totale in aumento L. 152.600.000.

Tabella C

Tabella di variazioni di bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario

1958

Questa non va votata in quanto è una presa d'atto del Consiglio del bilancio della Cassa antincendi.

Entrata

In aumento:

Art. n. 3 - Interessi su giacenze di Tesoreria - L. 50.000.

Spesa

In aumento:

Art. n. 5 bis (di nuova istituzione) - Restituzioni e rimborsi - L. 50.000.

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1958

Entrata

Avanzo di bilancio dell'esercizio 1957 - L. 1.753.147.

Spesa

a) In diminuzione:

Art. n. 2 - Assegno integrativo di cui all'art. 12 della legge regionale 24 agosto 1954, n. 24 - L. 700.000.

b) In aumento:

Art. n. 13 - Acquisto, rinnovo, manutenzione e riparazione di mobili, effetti di casermaggio, attrezzi ginnico-sportivi, materiali vari e suppellettili - L. 453.147.

Art. n. 14 - Manutenzione e riparazione ordinaria di macchine e materiali di soccorso, sostituzione di materiali di durata inferiore all'anno - L. 300.000.

Art. n. 18 - Acquisto e rinnovo dell'equipaggiamento, corredo, letterecce e biancheria per il personale - L. 800.000.

Art. n. 19 - Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi e del materiale tecnico - L. 900.000.

Totale L. 2.453.147.

*Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1958*

*Entrata*

Avanzo di bilancio dell'esercizio 1957 - L. 3.159.232.

*Spesa*

In aumento:

Art. n. 1 - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo - L. 1.300.000.

Art. n. 19 - Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi e del materiale tecnico. Spese di carattere straordinario per la conservazione degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione al Corpo - L. 1.859.232.

Totale L. 3.159.232.

Passiamo alla legge:

Art. 1

*Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.*

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

*Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.*

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

*Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1958 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.*

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

*La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Prego distribuire le schede per la votazione. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: Consiglieri della Provincia di Bolzano: 14 votanti - 14 sì. Consiglieri della Provincia di Trento: 18 votanti - 16 sì, 2 no.

La legge è approvata.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9,30.

(Ore 17,40).

